

XII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1887

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il presidente annuncia che sarà mandata agli Uffici un'istanza per procedere contro il deputato Arbib — Comunica la nomina della Commissione per l'esame dei disegni di legge concernenti la facoltà ai comuni ed alle provincie di eccedere il limite minimo della sovrimposta; ed annuncia altresì il risultamento della votazione di ballottaggio per la nomina della Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati. = Seguito della discussione sul disegno di legge per consorzi d'acqua a scopi industriali — Sull'articolo 2 parlano i deputati Cadolini, Luzi, il relatore deputato Lanzara ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvasi l'articolo 2 — Sull'articolo 3 parlano i deputati Rubini, Cadolini, Cibrario, Parpaglia, il relatore ed il ministro — Approvasi l'articolo 3 — Sull'articolo 4 discorrono i deputati Calvi, Parpaglia, il relatore ed il ministro — Approvasi l'articolo 4, l'articolo 5 con un emendamento proposto dal ministro e l'articolo 6 — Osservazioni del deputato Parpaglia all'articolo 7 e risposta del ministro — Approvasi l'articolo 7 — Sull'articolo 8 parlano i deputati Ruspoli, Serena, Colombo, Campi, Alario, Luzi, il relatore ed il ministro — Approvasi l'articolo 8 con le aggiunte proposte — Sull'articolo 9 parlano i deputati Amadei, Farina N., il relatore, il ministro, ed i deputati Rubini, Colombo, Serena e Cibrario sull'articolo 9, diventato 10 — Approvasi un nuovo articolo 9 e l'articolo 10. = Il presidente comunica una interrogazione dell'onorevole Di Belgioioso, una del deputato Chiapusso, un'altra finalmente dei deputati Savini, Amadei, Lucca ed altri. = Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del ministro delle finanze, del deputato Indelli, del presidente della Camera e del deputato Bonghi.

La seduta incomincia alle ore 2.25 pomeridiane. Fortunato, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Comunicazione relativa ad una domanda per autorizzazione a procedere contro il deputato Arbib.

Presidente. Nello scorso anno, in data 28 novembre 1886, veniva presentata alla Presidenza

della Camera la seguente lettera del ministro guardasigilli:

“ Adempio al dovere di trasmettere all' Eccellenza Vostra la qui unita istanza con la quale il procuratore del re del tribunale civile e correzionale in questa città chiede, giusta l'articolo 45 dello Statuto, l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Edoardo Arbib, imputato di libello famoso a querela del signor avvocato Raffaello Giovagnoli.

“ Dopochè cotesta onorevole Assemblea avrà risoluto su tale istanza, Vostra Eccellenza vorrà compiacersi di darmene notizia e di restituirmi gli atti che all'istanza sono allegati.

“ *Il ministro*: Taiani. „

Questa domanda di autorizzazione a procedere era rimasta sospesa, per consenso delle parti interessate. Ora l'onorevole guardasigilli ha trasmessa alla Presidenza la seguente comunicazione:

“ Roma, addì 29 novembre 1887.

“ Di risposta al dispaccio di Vostra Eccellenza del 21 gennaio passato, di n. 773, le fo noto, che il signor professore Raffaello Giovagnoli dichiarò d'insistere nella querela da lui data contro l'onorevole signor deputato Edoardo Arbib, come risulta dall'atto allegato agli atti preliminari del processo.

“ E però li restituisco tutti a Vostra Eccellenza per l'eventuale risoluzione di codesta onorevole Assemblea, sull'istanza del procuratore del Re di qui, precedentemente trasmessale.

“ *Il ministro*: Zanardelli. „

Questa domanda di autorizzazione a procedere sarà trasmessa agli Uffici.

Comunicazioni relative alla nomina di due Commissioni.

Presidente. La Camera, avendomi fatto l'onore di dare a me l'incarico di nominare la Commissione che dovrà riferire intorno alle domande di provincie e comuni per eccedere i limiti della sovraimposta, io chiamo a far parte di questa Commissione, che deve essere composta di diciotto membri, secondo il voto della Camera, gli onorevoli Baldini, Balenzano, Bertollo, Boneschi, Brunialti, Bonasi, Di San Donato, Finocchiaro Aprile, Genala, Morana, Mazza, Mordini, Righi, Salaris, Salandra, Sonnino, Tegas, Tittoni.

Ora comunico alla Camera il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina della Commissione per la verifica dei deputati impiegati.

Votanti 196

Ottennero voti:

Sciacca della Scala	117
Chiaradia	113
Fornaciari	113
Tegas	110
Compans	105
Palitti	98

Pasquali	95
Penserini	90
Di San Giuliano	86

Quindi ottennero voti gli onorevoli:

Levi	75
D'Adda	52
Favale	48
Morelli	44
Ercole	44
Saporito	44
Sardi	32
Chiapusso	23
De Lieto	16
Dispersi	15
Schede bianche	23

Proclamo per ciò eletti gli onorevoli: Sciacca della Scala, Chiaradia, Fornaciari, Tegas, Compans, Palitti, Pasquali, Penserini, Di San Giuliano.

Seguito della discussione sul disegno di legge intorno ai Consorzi d'acqua a scopo industriale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge intorno ai consorzi d'acqua a scopo industriale.

La Camera ha approvato nella seduta di ieri l'articolo primo. Do ora lettura dell'articolo 2°.

“ Il regolamento consorziale, prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile, deve specificare i diversi scopi industriali del consorzio, la quantità d'acqua che si vuol derivare, la forza motrice che si utilizza, i diritti e le ragioni d'acqua di ciascuno dei consorziati, il riparto dei relativi contributi, i modi per l'amministrazione e per la formazione della maggioranza degli interessi necessari a stabilire le deliberazioni; come pure la quantità degli interessi che devono essere rappresentati nelle adunanze generali, perchè siano legalmente costituite ed i poteri che si conferiscono agli amministratori. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

Cadolini. Questo articolo 2° comincia con le parole: “ Il regolamento consorziale, prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile, deve specificare i diversi scopi industriali del consorzio, ecc. „

Ora io osservo che l'articolo 659 del Codice civile non trova la sua applicazione quando si tratti di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale.

Infatti l'articolo 659 citato così si esprime:

“ La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'autorità giudiziaria sulla domanda della maggioranza degli interessati, e, sentiti sommariamente gli altri quando si tratti dell'esercizio, della conservazione e della difesa dei diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno. In tal caso il regolamento proposto e deliberato dalla maggioranza, è pure soggetto all'approvazione dell'autorità giudiziaria. ”

Io osservo dunque che questo articolo trova la sua applicazione quando si tratta di opere di bonificazione nel caso in cui uno degli interessati non voglia aderire spontaneamente al consorzio. Siccome con l'opera di bonificazione si arreca a lui un beneficio corrispondente a quello che possono godere gli altri, lo si può anche obbligare ad entrare nel consorzio.

In tal guisa sorge, per le opere di bonifica ed anche per quelle d'irrigazione, l'opportunità di questo articolo del Codice civile. Ma trattandosi di derivazione d'acqua per scopi industriali, come si può obbligare, dall'autorità giudiziaria, un privato ad entrare in un simile consorzio? Il beneficio che gliene può derivare, non è che quello che si ha dall'uso della forza motrice. Ora come si può obbligare un privato ad usare della forza motrice? Come si può obbligarlo, quando egli non intenda creare una industria, creare un opificio? Il caso dunque di derivazione d'acqua per forza motrice, ed in genere per uso industriale, non può esser messo in armonia con le disposizioni dell'articolo 659 del Codice. Io perciò credo che converrebbe eliminare dall'articolo 2 del progetto di legge l'indicazione dell'articolo 659 del Codice civile.

Attendo dall'onorevole ministro qualche spiegazione, perchè forse potrei aver male interpretato l'effetto di questa disposizione; ed è anche probabile ch'egli sappia persuadermi che la proposta debba essere accolta, nei termini in cui è stata presentata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lanzara, relatore. Risponderò brevemente all'onorevole Cadolini. I consorzi di derivazione di acque si debbono costituire a norma della presente legge, ed a norma del Codice civile. Ma perchè questi consorzi possano costituirsi, c'è bisogno di uno statuto, e questo statuto è determinato dalla presente legge, in quel tale regolamento che è prescritto dagli articoli 657 e 650 del Codice civile.

Questo regolamento deve esser sottoposto al-

l'approvazione dell'autorità giudiziaria. Se si facesse diversamente, non vi sarebbe più materia contrattuale. Infatti chi potrebbe costringere i consorziati, ad adempiere le loro promesse, quante volte non vi fosse il titolo dal quale derivano gli obblighi loro?

Ma l'onorevole Cadolini dice: Voi state all'articolo 659, il quale regolando tutt'altra materia, non può essere applicato al caso presente, ed aggiunge: voi volete obbligare i consorziati a far parte del consorzio contro la loro volontà, e quindi volete che questi stessi consorziati sieno costretti a condurre acque, le quali non saranno utili per i loro interessi? Io richiamo l'attenzione dell'onorevole Cadolini sopra questo fatto; lo prego di riflettere che qui non è il caso di condotta di acqua, ma della maggioranza di interessi, com'è appunto nei casi di comunione.

Se, a mo' di esempio, c'è una maggioranza la quale vuole assolutamente eseguire le opere di derivazione, per scopo industriale, e vi è una minoranza, la quale dissente dal concorrere nella relativa spesa, e quindi, col suo contrario procedere, impedisce che la maggioranza possa riuscire nel suo intento, crede l'onorevole Cadolini che la minoranza, col suo operato, possa frapporre ostacoli ed indugi al conseguimento di un fine utile e non vi debba essere mezzo di ridurla nei confini dei suoi dritti?

È l'autorità giudiziaria che deve esaminare le ragioni dei consenzienti e dei dissidenti; e quindi spetta ad essa l'approvazione del regolamento in forza del quale il consorzio comincia ad aver vita. E questo caso è identico a quello della comunione, nel quale spetta all'autorità giudiziaria di dichiarare se la maggioranza riunita possa rendere obbligatoria una sua deliberazione contro la minoranza opponente. Nei consorzi si tratta anche di comunione di dritti e di doveri, e non vi ha per nulla dissomiglianza da qualunque altro dritto e dovere di comunione.

Io quindi credo che l'osservazione dell'onorevole Cadolini con la quale ammette che l'articolo 659 del Codice civile non debba regolare questa materia, del tutto diversa da quella che riflette le irrigazioni, non sia attendibile; e che invece il richiamo a quell'articolo sia stato fatto opportunamente.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Le osservazioni fatte dal relatore della Commissione, renderebbero inutile qualunque parola da

parte mia; pure sento il dovere di esprimere anche il mio avviso.

Nell'articolo primo, che definisce lo scopo della legge, si parla di consorzii sia *volontari*, che *obbligatorî*.

È riprodotta così nella materia delle acque a scopo industriale la identica disposizione, che è nella legge relativa ai consorzî di acqua a scopo agricolo. Conveniva in questa legge richiamare le disposizioni del Codice civile? Certamente, sì.

L'articolo 657 riguarda la categoria dei consorzî *volontari*, e dice che l'adesione degli interessati ed il regolamento del consorzio debbono risultare da scritto.

Nell'articolo 659 si parla dei consorzii *obbligatorî*.

L'onorevole Cadolini diceva, che in materia industriale l'obbligo di aderire al consorzio è una ipotesi, che non si può e non si deve verificare.

A me non pare così. Non si può dire in tesi astratta che l'utilizzazione della forza motrice non possa giovare a più persone, come avviene nell'utilizzazione delle acque a scopo agricolo. E quando giova a più persone, e alcuna di esse è ribelle a fare le opere d'interesse comune, vi deve essere un mezzo nella legge, perchè, previe garanzie, si possa costringere la minoranza degli interessati.

Ricorderà l'onorevole Cadolini, che, quando si discusse la legge sui consorzî d'acque a scopo agricolo, si questionò se i consorzî *obbligatorî* dovessero essere regolati dalla potestà amministrativa, o se dovessero invece soggiacere alla garanzia del potere giudiziario, prescritta dal Codice civile.

E, sebbene il mio predecessore avesse ritenuto opportuno e conveniente di deferire all'autorità amministrativa la formazione dei consorzî *obbligatorî*, pure il Parlamento andò in opposta sentenza e volle che i consorzî *obbligatorî* fossero regolati dal Codice civile e precisamente dall'articolo 659, dove di essi si parla. Ora perchè non fare altrettanto oggi in materia di acque a scopo industriale? Comprendo, come dice l'onorevole Cadolini, che l'ipotesi facilissima a verificarsi nei consorzî d'acqua a scopo agricolo, non è così facile a verificarsi nei consorzî d'acque a scopo industriale. Ma, una volta che facciamo una legge, perchè non regolare l'uno e l'altro caso? Perchè non si deve dire, risolvendo ogni questione, che i consorzî *obbligatorî*, anche in materia industriale, debbono essere regolati dall'articolo 659?

Ecco perchè a me è parso opportuno di sot-

toporre alla Camera la dizione dell'articolo secondo, conforme a quella relativa ai consorzî di irrigazione, conforme al Codice civile e conforme all'articolo primo ieri votato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

Cadolini. L'onorevole ministro, ed anche l'onorevole relatore, secondo me, non hanno svolta la questione veramente nel campo pratico. In pratica, se, per esempio, si avea un canale d'irrigazione, tutti i terreni traversati da questo canale potranno godere del beneficio dell'irrigazione. Se dunque in tal caso taluno si rifiuta di contribuire all'opera, è cosa giusta e razionale che possa esservi obbligato in virtù dell'articolo 659 del Codice civile. Quando si tratta di un'opera di bonificazione, se si fanno dei canali di prosciugamento i quali attraversano un determinato territorio, è naturale che tutto il territorio stesso vien bonificato dall'opera; ed anche in questo caso è giusto e razionale che la maggioranza degli interessati possa obbligare la minoranza — la quale, volere o non volere, ritrarrà vantaggio dall'opera — a contribuire alla costruzione della medesima. Ma, quando si tratta di derivazione d'acqua per uso industriale, ciò non accade; infatti, esaminiamo uno dei casi in cui si possa costituire il consorzio per questo scopo, il caso, cioè, di un canale di derivazione, il quale, percorrendo una lunga via, permetta che, con successivi salti, possa essere sviluppata in più luoghi una forza motrice.

Ma volete voi ammettere che si possa obbligare un cittadino a creare un opificio per utilizzare, in casa propria, la forza motrice, quando ciò non gli convenga?

A me sembra che, praticamente, ciò non si possa consentire.

Ecco perchè non credo che si debba, qui, parlare di consorzii obbligatori.

Se l'applicazione dell'articolo 659 del Codice dovesse riguardare la misura del contributo di uno che si è consorziato volontariamente, allora potrebbesi ammettere l'intervento dell'autorità giudiziaria; ma non dovrebbe consentirla quando si tratti di obbligare un cittadino a far parte contro sua voglia di un consorzio per derivazione d'acqua, come forza motrice.

Ora io credo che il mettere, nell'articolo 2 della legge, la citazione dell'articolo 659 del Codice civile possa, in qualche modo, pregiudicare i diritti dei privati.

Ecco perchè io propongo di eliminare dall'articolo 2 la citazione medesima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Io darò altri schiarimenti all'onorevole Cadolini, e spero di persuaderlo.

Noi, nell'articolo 1, già votato, abbiamo incluso il concetto di due specie di consorzi, *volontari* ed *obbligatorî*. Ammettendo che oggi la Camera accolga la proposta dell'onorevole Cadolini e sopra la citazione dell'articolo 659, cosa resterebbe?

Resterebbero consorzi *obbligatorî* autorizzati da una legge dello Stato, senza norme precise, che ne regolino l'esercizio e senza garanzie.

Cadolini. Questo lo ammetto.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Perciò la citazione dell'articolo 659 è indispensabile, appunto perchè contiene tali norme e garanzie.

Ma, oltre questa considerazione, ne faccio un'altra. L'onorevole Cadolini dice: (e spero di averlo ben compreso) voi non potete, in materia industriale, obbligare un cittadino a concorrere all'opera di derivazione, come fate in materia agricola. E soggiunge: in materia agricola comprendo che tutti i proprietari, che sono avvantaggiati da un'opera di bonificazione, di irrigazione, debbano concorrere nella spesa; ma non comprendo la teoria in materia industriale. La risposta è facile. Se l'articolo 659, che dà la garanzia del potere giudiziario, dicesse che il potere giudiziario debba sempre obbligare le minoranze, allora capirei la forza della obiezione; ma l'articolo 659, dice che la formazione del consorzio *può* venire ordinata dall'autorità giudiziaria.

Dunque la garanzia del cittadino sta nell'autorità giudiziaria, che deve valutare se vi è interesse in lui ad entrare nel consorzio, ed a questo interesse subordinare la formazione del consorzio obbligatorio.

Mi pare adunque che la garanzia nascente dall'articolo 659 debba applicarsi anche nel nostro caso; e ciò si ottiene citando nell'articolo 2 la disposizione dello stesso articolo 659.

Presidente. Dunque, onorevole Cadolini, insiste nel suo emendamento?

Cadolini. Con questa interpretazione, e pur tenuto conto che la questione è stata pregiudicata dall'articolo 1, già votato, consento che sia mantenuto l'articolo 2º come è proposto; ma io credo che, in pratica, non avrà nessuna applicazione.

Presidente. Allora non insiste?

Cadolini. Non insisto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzi.

Luzi. Si tratta di un'aggiunta che vorrei porre alle parole: *ciascuno dei consorziati*. Invece, proporrei che si dicesse: *ciascuno degli utenti consorziati*; facendo capo a quel che dissi ieri: che cioè io credo che il consorzio debba esser composto solamente delle persone che usano dell'acqua derivata, e non già di quelle persone che, o per diritto, o per traverso, possono tentare una speculazione sulla stessa acqua derivata, e farne un commercio a carico degli utenti.

Per conseguenza siccome preme che la legge sia chiara e precisa, propongo l'aggiunta della parola *utenti* a quella di *consorziati*.

Presidente. Sta bene.

La Commissione accetta questo emendamento?

Lanzara, relatore. La Commissione non lo accetta.

L'onorevole Luzi con questa proposta non fa altro che riprodurre l'emendamento presentato ieri all'articolo 1; emendamento che non fu accettato nè dalla Commissione nè dal Ministero.

Egli teme che nel corso dell'acqua derivata gli utenti non ne traggano beneficio alcuno, oppure che possano essere sopraffatti da coloro i quali ne godano o pretendano goderne in maggior quantità.

Ma è opportuno prevedere tutti i casi con proprie disposizioni legislative, mentre che le basi del godimento, dell'uso, e dei diritti del consorzio e degli utenti debbono essere stabiliti col regolamento?

Vi potranno essere questioni speciali fra utenti, vi potranno essere divergenze anche in seguito degli atti fondamentali del consorzio, e allora provvederà l'amministrazione, provvederà il Consiglio, provvederà l'assemblea; e finalmente si potrà adire l'autorità giudiziaria. Ma volere che le questioni che, in esecuzione, possano sorgere, siano regolate legislativamente, secondo me, è cosa impossibile; e perciò prego l'onorevole Luzi di non voler insistere nell'emendamento che propone.

Presidente. Onorevole Luzi, mantiene il suo emendamento?

Luzi. Io vorrei tentare di persuadere l'onorevole relatore che quello che io propongo non turba affatto l'idea ed il proposito da lui manifestati.

Io dico che un consorzio veramente serio è quello che si fa da una società di utenti, utenti consorziati, i quali derivano le acque per usi particolari; poichè ciascuno si propone di avere una forza motrice che serva al suo officio.

Se invece colle parole generiche lasciate nell'articolo si possa andare, al caso, davanti ai tribunali, la sorte degli utenti non è ben chiaramente tutelata.

Dunque questa parola utenti non fa altro che imprimere alla legge il concetto che il consorzio debba essere formato dalle persone che vi hanno interesse; e che ognuno prenda la quantità d'acqua che gli compete per il suo officio.

Lungo il canale poi chi ha diritto di prendere l'acqua, di turbarla, di derivarla? Nessuno: perchè i consorti che derivano il canale fino al punto dove la forza motrice si sviluppa, hanno ragione di averla tutta quanta in blocco per sè stessi, onde dividersela; e perchè (nel punto dovuto) ciascuno prenda la quantità di acqua che forma la forza motrice che gli spetta. Ecco le ragioni che ho voluto in succinto spiegare, e che mi paiono bastantemente determinate per lo spirito di questa legge, colla frase " degli utenti che formano il consorzio. " Così non si lascia nella legge una espressione generica che porterebbe spesso gli utenti stessi davanti ai tribunali per risolvere le loro questioni.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Io spero di tranquillare l'onorevole Luzi, senza bisogno di modificare l'articolo.

Io lo prego di riflettere che qui non si tratta di una legge di derivazione di acqua, sibbene una legge la quale suppone che il diritto all'acqua da parte dei consorzî ci sia.

Senza questo diritto, già acquistato nelle forme di legge, non si potrebbero ammettere nè consorzî *volontari*, nè consorzî *obbligatori*.

Quando dunque l'articolo prescrive che il regolamento consorziale, che serve di base alla costituzione del consorzio, debba contenere fra l'altro *i diritti e le ragioni di acqua di ciascuno dei consorziati*, è addirittura inutile, per non dire altro, aggiungere la parola *utenti*.

In altri termini, se non si ha un diritto già acquisito all'acqua, non si può far parte del consorzio.

Dunque il pericolo, al quale l'onorevole Luzi accenna, non esiste: la concessione dell'acqua ha dovuto già avvenire, pria che si costituissero il consorzio: quindi la parola *utenti* a che serve? Non serve ad alcuno scopo; neanche a quello proposto dall'onorevole Luzi. Le garanzie, che egli vuole, sono nella legge sulla derivazione di acque. Là si dice che chiunque domanda le acque deve sottoporsi a determinate forme; deve comunicare

la sua domanda a tutti gl'interessati; questi hanno diritto di reclamare quella legge insomma indica tutte le garanzie per coloro che hanno diritto sull'acqua, la quale forma obbietto di nuove domande.

Ma qui non siamo in questo caso; qui il diritto all'acqua deve essere già certo, dev'essere accordato dalla potestà competente. Quindi è che, ad eliminare qualunque dubbio, ho adoperato le parole: *i diritti e le ragioni d'acqua di ciascuno dei consorziati*; appunto perchè il consorzio non può essere formato se non da coloro, i quali hanno già un diritto riconosciuto sull'acqua.

Con queste dichiarazioni parmi non possa sorgere alcuna dubbio sulla interpretazione di quest'articolo.

Luzi. Non manca altro che si dica: " dei singoli consorziati. "

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io non ho difficoltà di accettare la nuova forma d'emendamento dell'onorevole Luzi, che vuole si dica " i diritti e le ragioni d'acqua di ciascuno dei singoli consorziati. "

Ma, per adottare una formula più semplice direi: " i diritti e le ragioni d'acqua dei singoli consorziati. " Non suona bene la frase: " di ciascuno dei singoli consorziati. "

Presidente. Onorevole Luzi, acconsente?

Luzi. Acconsento, onorevolissimo presidente.

Presidente. Allora l'articolo 2 sarebbe modificato come segue:

" Art. 2. Il regolamento consorziale prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile deve specificare i diversi scopi industriali del consorzio, la quantità d'acqua che si vuol derivare, la forza motrice che si utilizza, i diritti e le ragioni d'acqua dei singoli consorziati, il riparto dei relativi contributi, i modi per l'amministrazione e per la formazione della maggioranza degli interessi necessari a stabilire le deliberazioni; come pure la quantità degli interessi che devono essere rappresentati nelle adunanze generali, perchè sieno legalmente costituite ed i poteri che si conferiscono agli amministratori. "

Lo metto a partito.

(È approvato).

" Art. 3. I consorziati concorrono nelle spese del consorzio con un contributo secondo le proporzioni stabilite nel regolamento indicato nell'articolo precedente.

" La responsabilità dei consorziati è limitata a tale contributo; ma può anche essere maggiore

per volontà degli stessi consorziati, espressa nel regolamento. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Pregherei l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di volere schiarire un dubbio che sorge alla lettura di quest'articolo. Esso dice che la responsabilità dei consorziati è limitata dal contributo. Ora, nel fatto succede che, quando si tratta di fare o di riparare un'opera di un consorzio, si stabilisce un preventivo di spesa, e su questo si fanno i riparti fra i diversi consorziati. La quota che tocca a ciascuno sarà il contributo a cui ciascun consorzio deve sottostare, onde l'opera si esegua. Ma nella massima parte dei casi succede che le spese superano i preventivi. In tale caso quale significato può avere il disposto di quest'articolo? Sarà tenuto il consorzio a pagare il di più della spesa, o non sarà tenuto?

Presidente. L'onorevole Cadolini ha facoltà di parlare.

Cadolini. A me pare che sia impropriamente usata la parola *responsabilità* in questo articolo 3. Credo che si dovrebbe dire: « L'*obbligo* dei consorziati è limitato a tale contributo; ma può essere maggiore per volontà degli stessi consorziati, espressa nel regolamento, » perchè i consorziati hanno ben altre responsabilità, oltre l'*obbligo* di pagare il contributo. Hanno delle responsabilità specialmente che riguardano i terzi, che riguardano i proprietari di terreni che devono essere attraversati dalle opere relative al canale di derivazione.

Dunque a me pare che non sia propria l'espressione, e che debba dirsi, non la « *responsabilità* » ma « l'*obbligo* dei consorziati è limitato » con quel che segue.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lanzara, relatore. Non v'ha nessuna oscurità, onorevole Rubini, in questo articolo terzo; anzi, esso a me pare chiarissimo. La responsabilità dei consorziati è limitata al contributo. Che cosa è il contributo? È l'aliquota che ciascun consorzio deve pagare per l'esercizio del consorzio.

Non si tratta qui della spesa che il consorzio ed i consorziati debbono fare per l'esecuzione delle opere per le derivazioni d'acqua, per le condutture e via discorrendo, no: queste sono tutte conseguenze che derivano dall'essenza della associazione dei consorziati. Se il contributo non corrisponde esattamente alla quantità degli oneri, sui quali deve fondarsi l'aliquota, allora necessariamente si farà ragione al supplemento; e questo

può e deve essere preveduto, perchè non solo la responsabilità dei consorziati è limitata all'aliquota prefissa nel regolamento, che è base della associazione medesima, ma è estesa, dovendosi anche prevedere il caso che l'aliquota non fosse sufficiente; e di qui nasce l'*obbligo* di elevarla.

Noi infatti vediamo spesso elevare l'aliquota, quando questa riesce insufficiente.

Per esempio nelle imposte l'aliquota è fissa e determinata, ma essa si aumenta con leggi posteriori, quando si osserva che la imposta è capace di aumento.

La riserva quindi è necessario che vi sia nel regolamento: se si volesse il contrario, non sarebbe più possibile l'esercizio del consorzio.

Inquanto alla osservazione dell'onorevole Cadolini, io credo che ci debba essere la responsabilità maggiore, per volontà degli stessi consorziati rispetto ai terzi.

E questo è confermato con le disposizioni dell'articolo 5, nel quale è detto che le condizioni e le riserve fatte nel prendere parte al Consorzio non hanno effetto verso i terzi se non sono espresse nel regolamento, e questo trascritto.

È utile che vi sia la disposizione che riguarda l'aumento del contributo.

Presidente. Non ci sono emendamenti a questo articolo 5?

Cadolini. Io aveva proposto di dire *obbligo* invece di *responsabilità*.

Presidente. Ah! è vero. Onorevole ministro?...

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io domanderei all'onorevole Cadolini quale è il significato, che egli annette alla parola *obbligo* da doversi sostituire nel suo concetto alla parola *responsabilità*.

Ho sentito da lui dire che sono ben altri gli obblighi dei consorziati; ora non credo che ciò sia esatto; gli obblighi dei consorziati altri non possono essere e non sono se non quelli scritti nello statuto e regolamento, che sono *convenzioni* nel caso di consorzio *volontario*, e sono *sentenze* dell'autorità giudiziaria nel caso di consorzio *obbligatorio*.

Ivi debbono essere scritti tutti gli obblighi, ed il primo di questi è la proporzione del contributo alle spese del consorzio.

Ora chiamarlo *obbligo*, o chiamarlo *responsabilità* mi pare che sia in sostanza la stessa cosa; e non saprei anettere un diverso significato alle due parole.

Ma per l'osservazione fatta dall'onorevole relatore, mi pare più opportuna la parola *responsabilità*, appunto perchè è fondata su di un atto

precedente, cioè lo statuto del consorzio, *volontario* od *obbligatorio* che sia.

L'onorevole Rubini credo che sia soddisfatto della spiegazione data dall'onorevole relatore, che è esattissima. Noi intendiamo parlare della proporzione astratta del contributo, per esempio, *un quinto, un decimo, etc.*

È questa che deve essere stabilita nel regolamento.

Ma è certo che, nella proporzione ivi fissata, ciascuno deve contribuire alla spesa realmente erogata. Mi pare con questi chiarimenti che il dubbio sia tolto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

Cadolini. Ciò che qui è stato chiamato *responsabilità* è ciò che a termini, e nel senso del Codice civile si chiama *obbligo*, oppure *obbligazione*.

L'onorevole ministro mi deve consentire che la parola *responsabilità* ha un significato molto diverso di quello che non sia il semplice *obbligo* di contributo; e in questo caso è veramente un *obbligo* quello che il consorziato assume; la *responsabilità* o *malleveria* è altra cosa. Ma qui si dice la *responsabilità* è limitata a tale contributo, ed io affermo che ciò non è esatto, perchè le *responsabilità* che assume il consorziato sono molto più larghe, e le *responsabilità* riguardano tutti gli altri patti del consorzio.

Dunque qui è proprio, nel senso del Codice civile, una pura e semplice *obbligazione*, nè si può con altra denominazione designare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Riassumo le mie osservazioni brevemente. La *responsabilità* è l'effetto di un *obbligo*. Essa difatti si assume in forza di un *obbligo* contratto o per convenzione o per sentenza. Ed ecco perchè mi pare più opportuna della voce *obbligo*. L'*obbligo* è scritto nello statuto che, ripeto, può essere o convenzione o sentenza. Ed in quest'articolo si determinano appunto gli effetti dell'*obbligo* dei consorziati.

Del resto, quando siamo d'accordo nel concetto, non mi pare utile questionare sulle parole, che in fondo vogliono dire la stessa cosa. Ed anzi sarebbe inutile il secondo inciso dell'articolo, bastando il primo a chiarire l'idea.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

Cadolini. Mi perdoni, onorevole ministro; nell'articolo è detto: *La responsabilità dei consor-*

ziati è limitata a tale contributo, mentre qui si deve parlare soltanto dell'*obbligo* del contributo; dunque si deve dire *obbligo, obbligazione*. Questo è il linguaggio di tutte quante le leggi quando si tratta di imporre ai contribuenti un dato contributo. Quando si dica *responsabilità* pare che i consorziati non sieno responsabili d'altro che del pagamento del contributo, mentre delle *responsabilità* ne hanno tante altre, sia rispetto ai terzi, che rispetto ai contenti.

Dunque io non so perchè in una legge si abbia ad usare una parola che non indica esattamente il significato che deve avere la legge stessa, e che non corrisponde alle definizioni contenute nel Codice.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cibrario.

Cibrario. Io comprendo perfettamente quale sia il concetto che ha ispirato le parole dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro; ma vorrei pregarli ambedue di volere considerare ancora un momento la proposta dell'onorevole Cadolini.

Quando si tratta di regolare diritti e doveri è sempre utile adoperare le parole universalmente accettate per determinare un dato ordine di rapporti giuridici.

Ora l'onorevole ministro mi concederà che nel linguaggio comune, quando si parla di rapporti giuridici che nascono da contratto (ed il regolamento consorziale è un vero contratto) si suole adoperare la parola *obbligazione*; e sarebbe desiderabile che tale parola si adoperasse anche in questo caso perchè nel linguaggio giuridico ordinario la *responsabilità* si riferisce non a quelle obbligazioni che hanno la loro fonte nella legge o nel contratto, ma a quelle che derivano dai delitti o dai quasi delitti; mentre l'espressione tecnica che si deve usare, per indicare l'*obbligo* dei consorziati in dipendenza dello statuto consorziale verso il consorzio, è appunto quella di *obbligazione*.

Io pregherei quindi l'onorevole ministro di voler accettare la sostituzione della voce: *obbligazioni* a quella di *responsabilità*.

È una questione un pochino accademica questa che noi facciamo, se fosse possibile fare accademia in fatto di leggi; ma per esprimere il concetto che è nell'animo dei proponenti l'articolo, la locuzione che io riterrei doversi sostituire riuscirebbe molto più precisa ed esatta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. In questo articolo, secondo me, non

si parla che del concorso, non si parla che del contributo; quindi credo che si possa sopprimere senz'alcun danno il secondo capoverso. E perchè? Quando noi abbiamo un articolo concepito in questi termini: " I consorziati concorrono nelle spese del Consorzio con un contributo secondo le proporzioni stabilite nel regolamento indicato nell'articolo precedente, „ mi pare che abbiamo detto tutto. Non può nascer dubbio che vi possa essere obbligo maggiore di questo.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. È la miglior cosa.

Parpaglia. Quando noi diciamo che i consorziati concorrono unicamente a soddisfare gli obblighi ad essi imposti dallo statuto, abbiamo detto abbastanza; mentre, aggiungendo il secondo capoverso, facciamo sorgere delle difficoltà, supponendo che vi possano essere anche altri obblighi oltre quelli determinati dallo Statuto; e, volendo spiegar troppo, noi generiamo la confusione. E maggiore è la confusione se continuiamo, perchè nell'alinea è detto: " ma può anche esser maggiore per volontà degli stessi consorziati, espressa nel regolamento. „ Ma se è espressa nel regolamento non può esser maggiore.

Io quindi propongo che venga soppresso l'alinea secondo di questo articolo onde rimanga chiaro e netto il concetto della disposizione, e pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di accogliere questa mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Cibrario disse benissimo, che si tratta di una questione puramente accademica, perchè tutti siamo di accordo nel ritenere che con l'articolo terzo non si debba, non si possa dir altro, se non questo: che i consorziati concorrono nelle spese del consorzio con un contributo a norma delle proporzioni stabilite nel regolamento.

Giacchè siamo di accordo in questo concetto, io convergo nella proposta dell'onorevole Parpaglia, alla quale ho precedentemente alluso, cioè di sopprimere tutto il secondo alinea e mantenere il primo, che è quello, in cui si contiene la massima principale. Ed in ciò sono confortato dalla formola adoperata nell'articolo della legge sui consorzî a scopo di irrigazione, perchè ivi è detto così: " i consorziati concorrono alle spese del consorzio, mediante un contributo su tutti i terreni, in esso compresi, e ciascuno nella proporzione stabilita dalla convenzione, ecc. „

Quindi, anche per riportare questa legge al tipo di altra legge analoga, convergo che l'ar-

ticolo debba ridursi alla sola prima parte, che contiene tutto. Io spero così di avere conciliato tutti i pareri.

Presidente. Allora l'onorevole ministro consente nella soppressione del secondo capoverso?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Sissignore.

Presidente. La Commissione accetta questa proposta?

Lanzara, relatore. La Commissione l'accetta.

Presidente. Onorevole Cadolini, Ella non ha nessuna difficoltà?

Cadolini. No.

Presidente. Onorevole Cibrario, accetta questa soppressione?

Cibrario. L'accetto.

Presidente. Allora l'articolo terzo rimarrà costituito del primo capoverso, così concepito:

" Art. 3. I consorziati concorrono nelle spese del Consorzio con un contributo secondo le proporzioni stabilite nel regolamento indicato nell'articolo precedente. „

Coloro che sono di avviso di approvare questo articolo, così emendato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

" Art. 4. Costituito il consorzio e trascrittone il regolamento a' termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII, libro III del Codice civile, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso passano di pieno diritto ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi utenti consorziati agli utenti successivi. „

Calvi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Calvi. Permetta la Camera che faccia alcune osservazioni su questo quarto articolo del disegno di legge.

Io approvo, con tutto il cuore, il principio che la Commissione e il Ministero hanno affermato in questa disposizione, che credo indispensabile per l'esistenza dei consorzii, e che è riprodotto dalla legge sui consorzî di irrigazione; solamente mi pare che la locuzione dell'articolo, di fronte a quello che ha insegnato la pratica, richiegga alcune spiegazioni. Dice l'articolo quarto:

" Costituito il consorzio e trascrittone il regolamento a' termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII, libro III del Codice civile, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso passano di pieno diritto ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi utenti consorziati agli utenti successivi. „

Le parole *tutti gli obblighi* che si contengono in questa disposizione hanno dato luogo ad una questione su cui la giurisprudenza oggidì non è ancora concorde.

Sostengono alcuni che questa dizione, che è identica a quella contenuta nell'articolo quarto della legge del 1883, non esprime solo un vincolo su ciò che costituisce l'ente associato al consorzio, nel senso che continui il vincolo anche allorché l'ente passi a titolo singolare dal primo consorziato ad un consorziato successivo, per modo che, non solo colui che acquista a titolo particolare abbia l'obbligo di tenere l'ente acquistato in consorzio e di pagare i contributi avvenire, ma che questi sia tenuto anche per le obbligazioni personali anteriori all'acquisto, nel senso di esser tenuto a rappresentare all'ente consorzio i contributi che sono scaduti anteriormente al trapasso della proprietà dell'ente consorziato.

In proposito è necessario che l'onorevole ministro e la Commissione che ha accettato l'articolo spieghino quale sia stato il loro intendimento.

Intende il Ministero, con queste parole gli "obblighi derivanti da esso," di indicare unicamente quel vincolo reale che grava l'ente consorziato, nel senso che, nonostante il trapasso a titolo singolare dall'originario consortista ad un terzo, debba il medesimo far parte del consorzio ed andar soggetto al soddisfacimento dei contributi che si verificheranno in avvenire, oppure intende che l'acquirente abbia a pagare anche in luogo e vece del primo utente consorziato i contributi che sono scaduti prima dello acquisto e che il primo consorziato non abbia pagato? A me pare che l'idea... (*Interruzione del ministro di agricoltura*).

Ma scusi, la questione venne fatta e recata innanzi ai patrii magistrati anche recentemente, circa una settimana fa; perchè, precisamente la giurisprudenza ha interpretato le parole che io ho indicato nel senso che, anche i contributi anteriori alla trascrizione debbano andare a carico dell'utente che ha acquistato lo stabile posto in consorzio; mentre a me pare che questo non sia nel concetto del legislatore; lo scopo di questa disposizione è evidente: si volle impedire la disgregazione del consorzio; si volle che rimanesse inalterato il numero di enti vincolati al consorzio per garantirne l'esistenza.

E questo scopo si raggiunge quando si ritiene che unicamente un vincolo reale graviti sul fondo per modo che l'ente associato debba sempre far parte del consorzio e che i soli contributi, i soli pesi che vengono a verificarsi posteriormente alla

trascrizione dell'atto di trapasso, debbano essere sopportati dal nuovo utente. Ma, se questo è il concetto, che ha informato la disposizione, mi pare che la questione che si fa oggi, di fronte alla dizione dell'articolo 4 della legge 1883, si possa evitare mediante l'aggiunta di poche parole; dopo le parole "gli obblighi derivanti da esso," bisognerebbe aggiungere: "eccezione fatta dai contributi già scaduti."

Se questo è il concetto di chi ha dettato questa disposizione, se questo è il concetto che si è voluto esprimere nell'articolo in esame, ritengo che l'aggiunta da me proposta sia necessaria. Se poi il concetto di chi lo propose fosse diverso, allora maggiori sarebbero le spiegazioni e dilucidazioni di cui l'articolo avrebbe bisogno; quali sono i contributi lasciati dall'originario consortista che l'utente dovrà pagare? Non si sa. A questi contributi sarà tenuto anche il terzo che acquista all'asta pubblica, e così anche quando interviene quella vendita, che purga il fondo da tutti i vincoli, eccezione fatta dalle servitù e dalle altre modificazioni alla proprietà?

Desidero in proposito una risposta esplicativa dall'onorevole ministro e dalla Commissione, risposta esplicativa necessaria a prevenire liti che, dannose a tutti, sono viemaggiormente di nocimento ai consorzi.

E giacchè mi trovo a parlare su quest'articolo, permetta l'onorevole ministro che a lui chiegga un'altra spiegazione, e la spiegazione è questa: come in pratica si provvederà alla trascrizione a cui si accenna in quest'articolo? Non mi pare possibile fare la trascrizione in conformità a quanto è disposto dal titolo 22 del libro 3° del Codice civile. Perchè si possa fare la trascrizione valida è necessario indicare esattamente l'immobile che ne è colpito. Ora alcune volte ciò è possibile, alcune volte non lo sarà trattandosi non di consorzi di irrigazione in cui descritti e designati sono gli stabili che al consorzio sono aggregati, ma di consorzi a scopo industriale in cui può essere chiamato a far parte non il proprietario del locale, ove l'opificio si esercita, ma l'industriale. In questo caso contro chi si trascriverà?

Ecco le poche osservazioni che io sottopongo al senno dell'onorevole ministro e della onorevole Commissione; ecco le spiegazioni che io chieggo, convinto che, qualunque sia la spiegazione che l'onorevole ministro e la Commissione saranno per darmi, vi sarà sempre un tanto di guadagnato per questi consorzi, il cui benessere abbiamo tutti a cuore in quest'Aula.

Parpaglia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Parpaglia. Secondo me, lo scopo principale della disposizione è quello di assicurare ai consorzi i mezzi per poter vivere. Tali mezzi consistono nel contributo che ciascheduno dei consorziati deve pagare; quindi, credo che sia necessità di assicurare che questo contributo non manchi mai, e che i consorziati siano obbligati a pagare anche gli arretrati lasciati dal loro autore a titolo particolare. E perchè? Perchè avverrebbe gravissime danno al consorzio, se altrimenti fosse. Supponete che uno dei consorziati, indolente, trovi nel consorzio gente indifferente, o amici che usino longanimità nel non esigere il contributo, per un certo periodo d'anni; se egli saprà che chi compra il fondo consorziato non sarà obbligato a pagare i contributi arretrati, troverà modo di vendere il fondo stesso a buone condizioni, e di liberarsi dalla responsabilità che aveva, di pagare i contributi. Io, quindi, credo che l'acquisitore debba non solo soddisfare agli obblighi suoi, dal giorno in cui acquista, ma debba assolutamente pagare gli arretrati. Nè vi faccia meraviglia, o signori: poichè l'acquisitore, prima di acquistare, debbe informarsi se il primo consorzio abbia egli soddisfatto agli oneri del consorzio. Non l'ha fatto? Suo danno. Sarebbe come se qualcuno comprasse un immobile senza assicurarsi che siano state pagate le imposte; è obbligato egli a pagarle; ed è suo danno, se non se n'è informato.

Posto ciò, parmi che la locuzione usata spieghi abbastanza chiaramente il concetto della legge. Capisco che si vorrebbe chiarito maggiormente questo concetto; ma in che senso? Nel senso di introdurre una limitazione nell'obbligo degli arretrati per parte del compratore? No. Io non ammetto che la prescrizione stabilita dal diritto comune. E all'infuori di quella debba l'acquisitore pagare tutti gli arretrati che gravano il fondo che ha comprato.

Quindi nessun'altra limitazione nè di tempo, nè di modo. Colle parole *diritti ed oneri* sarebbe provveduto a tutto.

Nè mi fa meraviglia che la questione sia stata portata davanti ai tribunali, poichè pur troppo sappiamo che non c'è articolo di Codice che non possa dar luogo a contestazione.

Io non so come abbia interpretato la Cassazione la disposizione analoga a questa che si trova nella legge per i consorzi d'irrigazione; non conosco nè la causa, nè la sentenza, ma credo che la Cassazione avrà interpretato od interpreterà l'articolo di legge nel suo vero intendimento, che

cioè l'acquisitore deve sottostare a tutti gli obblighi che aveva il precedente consorziato. Io credo quindi che non sia il caso nè di aggiungere, nè di togliere cosa alcuna a quest'articolo.

Dico di più, che, forse, coll'intendimento di chiarire meglio il concetto della legge, permettendomi di dirlo, qualche volta lo intralciamo di più e creiamo maggiori difficoltà. Io quindi farei istanza perchè l'articolo rimanesse com'è concepito.

In quanto all'altra parte delle osservazioni dell'onorevole Calvi, e cioè al modo in cui deve procedersi alla trascrizione, osservo che con questa disposizione di legge aggiungiamo un altro caso a quelli indicati dal Codice civile, nei quali è necessaria la trascrizione; poichè sanno meglio di me i miei onorevoli colleghi che il Codice determina quali sono i contratti, gli atti, ecc., i quali devono essere trascritti.

Io mi son permesso di fare queste osservazioni; e credo che l'articolo possa essere approvato tal quale è.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole Calvi ha toccato una questione che, come ha ricordato, è perfettamente riprodotta dalla legge sui consorzi d'irrigazione.

Egli afferma che quest'articolo ha dato luogo a dispute: io non le conosco, ma presto fede a quanto egli ha detto.

Per parte mia però credo non vi possa esser dubbio sulla interpretazione di questo articolo, come già ha detto l'onorevole Parpaglia.

Questo articolo fu inserito nella legge sui consorzi d'irrigazione (e potrei provarlo con gli Atti parlamentari) per assicurare in modo indiscutibile la vita del consorzio.

Che cosa avverrebbe se valesse la teoria, che gli obblighi dell'utente anteriore non passano nel nuovo possessore?

Ognuno farebbe di queste operazioni appunto per sottrarsi agli obblighi: ed il consorzio prima o poi morrebbe, o per lo meno languirebbe.

Lo scopo di questo articolo adunque è evidente. Trattandosi di un diritto indipendente da qualunque convenzione, di un diritto reale, passa ogni obbligazione dal primo proprietario ai successivi in materia agricola, dal primo utente agli utenti successivi in materia industriale. Ma l'onorevole Calvi notò, che non gli pareva possibile applicare l'istituto della trascrizione a questi atti, ed accennava a talune difficoltà materiali, che non mi pare realmente sussistano.

La trascrizione si fa dal consorzio contro tutti i consorziati.

È il consorzio che deve essere garantito, cioè l'ente morale avente una capacità giuridica.

Mi par dunque che non vi sia alcuna difficoltà materiale per applicare a questo caso l'istituto della trascrizione che, come ben ricordò l'onorevole Parpaglia, serve a garantire il consorzio principalmente verso i terzi.

Si tratta qui, o signori, di consorzii, ai quali (come si stabilirà negli articoli successivi) può esser dato un concorso dallo Stato, dai comuni e dalle provincie.

Ora quando lo Stato, i comuni, le provincie concorrono in un'opera, che si ritiene d'interesse generale, come volete poi che questi enti, che sussidiano l'opera, non si assicurino che l'opera stessa vada bene, che il consorzio abbia vita, indipendente dalle convenzioni e dai patti, che possano aver luogo fra i consorziati.

L'onorevole Calvi dice ingiusto che l'utente successivo paghi anche gli arretrati: questo se lo vedranno fra loro con le particolari convenzioni il venditore e l'acquirente. Sono interessi loro, ma la legge non provvede a questi interessi: essa provvede alla vita del consorzio, e questa è minacciata, se l'articolo 4 non è interpretato nel modo, che ho avuto l'onore di esporre alla Camera, e che mi pare evidente.

Presidente. L'onorevole Calvi ha facoltà di parlare.

Calvi. Accetto le spiegazioni dell'onorevole ministro perchè non ho inteso di sostenere l'una piuttosto che l'altra delle due tesi cui ha accennato. Solamente mi pare che, una volta accettata l'idea dell'onorevole ministro, si attribuiscono al consorzio diritti maggiori di quelli che spettano persino alla finanza per la riscossione dei tributi diretti.

Per l'articolo 1969 del Codice civile le finanze non hanno nei rapporti coi terzi che il diritto limitato ai tributi dell'anno in corso ed a quelli dell'anno precedente. Non capisco perchè per il consorzio si voglia stabilire un diritto maggiore di quello che si accorda allo Stato.

So bene che i consorzi per vivere hanno bisogno dei contributi consorziali, ma se il consorzio per il primo è indolente nel non esigere questi contributi, o meglio se il consorzio non fa in modo che il proprio esattore, il quale risponde del non riscosso come lo avesse riscosso, agisca contro il consorziato, io non trovo ragione perchè si abbia a premiare la negligenza del consorzio a danno del terzo che acquista l'immobile

in buona fede, ignorando che vi sieno contributi consortili arretrati; il debito di queste tasse non risulta da alcun registro; e dico da nessun registro perchè dai registri ipotecari risulterà che il fondo è consorziale; ma non risulta certo, per quanto ha tratto alle annualità passate, che queste non son state soddisfatte.

Bisognerebbe che colui che compra potesse esaminare tutti i registri esattoriali del quinquennio; ma ciò è impossibile.

Faccio queste osservazioni unicamente a dilucidazione delle idee che ho manifestato, avvertendo che non ho inteso di proporre nessuna modificazione all'articolo; bastandomi di aver provocato le spiegazioni del ministro, affinchè possano servire di guida al magistrato nella risoluzione delle controversie che per avventura potessero sorgere su questo proposito.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lanzara, relatore. Io prego l'onorevole Calvi di considerare che la sua teorica è troppo larga. I debiti bisogna pagarli, su questo non cade questione. Se il consorzio è stato negligente nello incassare le quote dei contributi, vuol dire che l'amministrazione di esso sarà stata poco solerte dei suoi interessi. D'altra parte il debitore ha l'obbligo di presentarsi al cassiere del consorzio medesimo e di versare la sua quota di contributo; se non ha adempito a quest'obbligo, vuole l'onorevole Calvi che ne abbia un beneficio quando venderà il fondo sottoposto al peso del contributo?

Mi pare che l'inadempiente avrebbe, a questo modo, una migliore posizione di quella ch'è fatta a colui che esattamente adempia i propri obblighi.

Se il compratore di un immobile non si sarà assicurato, prima di stipulare il contratto di compra-vendita, che le tasse consortili sieno state soddisfatte, e pagherà al venditore l'intero prezzo peggio per lui, sarà stato un dormiente e i dritti sono invece pei vigilantissimi.

In quanto all'altra osservazione fatta anche dall'onorevole Calvi, relativa alla difficoltà di verificare se vi sieno tasse insoddisfatte, la risposta mi sembra facile.

La trascrizione del regolamento del consorzio giova appunto a porre sull'avviso i terzi; altrimenti sarebbe oziosa.

Con questo mezzo, il compratore, nel pagare il prezzo del fondo, se è persona accorta, dovrà ritenere presso di sé la somma corrispondente al debito del consorziato verso il consorzio.

Date queste spiegazioni, prego l'onorevole Calvi di non insistere nelle sue osservazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Un'altra parola dirò su questa questione, la quale del resto non dà luogo a proposta da parte dell'onorevole Calvi.

A me non pare che, interpretando l'articolo come ho avuto l'onore di dichiarare alla Camera, si concedano al consorzio diritti maggiori di quelli che si concedono alla finanza.

È da considerare che i privilegi della finanza non sono scritti solamente nel Codice civile, ma sono scritti più specialmente nelle leggi sull'esazione delle imposte. E veramente non ho mai sentito dire che questi privilegi siano pochi.

Quindi nel nostro caso non facciamo al più che mettere il consorzio nelle stesse condizioni, in cui sono le finanze dallo Stato. Ecco tutto. E se crediamo che sia un interesse pubblico quello che informa i consorzi di acque a scopo agricolo od industriale, tanto che perciò lo Stato concorre alla spesa; è naturale conseguenza che si debba assicurare con gli stessi privilegi dati alla finanza, la vita dei consorzi stessi.

Sulle difficoltà poi di sapere per l'acquisitore quali siano gli oneri dell'utente anteriore per contributi non pagati, io osservo all'onorevole Calvi che nulla è più facile a questo mondo. È quella stessa ricerca, che fa chiunque compra uno stabile, andando a vedere presso gli uffici pubblici se a carico di esso vi sieno annate di fondiaria o d'altre imposte non pagate.

È vero, che di fronte alla finanza esistono i ricevitori e gli esattori, ma questi conservano i loro diritti verso i contribuenti. Dunque chiunque compra uno stabile può fare bene le sue verifiche. Così avverrà nel nostro caso.

Il consorzio avrà un cassiere, un amministratore e registri appositi. Si potrà dunque sempre vedere se il singolo consorziato deve delle annate arretrate, e così l'acquistatore con facilità potrà garantire il proprio interesse.

Ma di fronte al consorzio deve stare il principio, che tutti gli obblighi passano dal vecchio al nuovo utente.

Presidente. Se non vi sono emendamenti...

Calvi. Io non propongo emendamenti; solamente avverto che quando io invocava, onorevole ministro, il privilegio contenuto dall'articolo 1969, cioè che a consorzi per contributo si fa una posizione migliore che allo Stato per i tributi diretti, era nel vero.

L'onorevole ministro ha parlato di leggi speciali di esazione, ma queste non contengono né attribuiscono privilegi nel senso di creare collocazioni con prelazione alla finanza o diritti che il Codice loro non attribuisce, ma determinano solo il modo di esazione.

Per guisa che insisto nel mio precedente concetto che ai consorzi è fatta condizione migliore di quella che fanno le leggi vigenti al pubblico erario.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Parlando di privilegi della finanza non si può fare a meno di parlare dei privilegi dati da leggi speciali. Basterebbe per tutti citare quello che nella legge speciale, non nel Codice, è stabilito, cioè il *solvo et repete*. E come quello, ve ne sono altri in altre leggi speciali, le quali non determinano solamente il modo di pagamento, ma danno anche privilegi alla finanza, per potere esigere le imposte.

Presidente. Non essendovi dunque alcun emendamento all'articolo 4 lo rileggo:

“ Costituito il consorzio e trascrittone il regolamento a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII, libro III del Codice civile, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso passano di pieno diritto ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi utenti consorziati agli utenti successivi. ”

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 5. Le condizioni e le riserve fatte nel prendere parte al consorzio non hanno effetto rispetto ai terzi se non sono espresse nel regolamento e questo non sia trascritto. ”

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Vorrei fare un emendamento di dizione. Bisognerebbe dire invece di “ *se non sono espresse nel regolamento,* ” “ *se non sieno espresse nel regolamento.* ”

Presidente. Sta bene.

Metto a partito l'articolo 5, testè letto, con questa correzione. Chi l'approva si alzi.

(È approvato; così pure il 6 senza discussione).

“ Art. 6. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio in giudizio, nei contratti, e in tutti gli atti che l'interessino, oltre i limiti dei poteri stabiliti dal regolamento. ”

“ Art. 7. La Cassa dei depositi e prestiti potrà concedere ai consorzi costituiti secondo la

presente legge, a provincie ed a comuni per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabilito a termini dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270 e pure secondo l'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali, o sulle sovraimposte comunali e provinciali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. Secondo questo articolo, la Cassa dei depositi e prestiti concede mutui a consorzi costituiti secondo la presente legge prestiti, *mediante delegazioni sui contributi consorziali*, e questo lo comprendo, ma non comprendo l'altro punto, *e sulle sovraimposte comunali e provinciali*.

Ma io domando: chi farà queste delegazioni sulle sovraimposte provinciali? A me pare che il consorzio non possa farle, le faranno dunque i comuni e le provincie?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Parpaglia, con la sua perspicuità, ha subito compreso dal cenno fattogli da me, che si riferisce esclusivamente ai comuni ed alle provincie la frase *sulle sovraimposte comunali e provinciali*.

Ma, poichè mi è data facoltà di parlare, propongo una modificazione di dizione per mettere questo articolo in armonia con l'altro corrispondente della legge sui consorzi per irrigazione. Invece di dire: *“ e pure secondo l'articolo 17 della legge ecc. mediante delegazioni sui contributi consorziali e sulle sovraimposte comunali e provinciali ”* proporrei di dire, *“ e secondo pure ecc. mediante delegazioni sui contributi consorziali o sulle sovraimposte comunali e provinciali. ”*

Presidente. L'articolo 7 rimarrebbe così modificato:

“ La Cassa dei depositi e prestiti potrà concedere ai consorzi costituiti secondo la presente legge, a provincie ed a comuni per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabiliti a termini dell'articolo 17 della legge 13 maggio 1867, n. 1270 e secondo pure l'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali, o sulle sovraimposte comunali e provinciali. ”

Ponghe a partito questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 8. Il ministro d'agricoltura e commercio, con decreto da emanarsi udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, potrà concedere

entro i limiti delle somme che verranno stanziato in bilancio, un concorso ai consorzi costituiti in conformità alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque sino al luogo in cui potranno servire ad usi industriali. ”

A questo articolo l'onorevole Ruspoli propone che dopo le parole: *e condotta delle acque* si aggiunga: *o della forza*.

L'onorevole Serena propone di aggiungere il seguente capoverso:

“ Si considerano come opere nuove anche quelle le quali, sebbene iniziate, si trovano abbandonate all'epoca della promulgazione della presente legge e si riprendano uniformandosi alle attuali disposizioni. ”

Gli onorevoli Amadei e Chiaradia propongono infine un'altra aggiunta che è la seguente:

“ Lo stesso concorso potrà essere accordato anche ai privati, sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio. ”

Onorevole Ruspoli, ha facoltà di parlare.

Ruspoli. Come accennai nella seduta precedente la utilizzazione dell'acqua può farsi in due modi, o mediante un canale, ovvero trasmettendo alle officine la forza presa da una caduta d'acqua. Le cadute d'acqua generalmente esistono dove non esiste l'industria, per conseguenza è necessario portare questa forza in quei centri abitati dove può poi distribuirsi ai singoli opifici.

Essendo così, mi è parso che vi sia stata una omissione in questo articolo, nel parlar solo della condotta dell'acqua mentre deve dirsi anche della condotta della forza. Quando io accennai a questa omissione che mi proponevo di riparare, sorsero delle difficoltà giustissime fatte osservare dall'onorevole Colombo e dall'onorevole Cadolini i quali dissero: Ma intendete voi forse di sovvenire tutte le trasmissioni di forza, anche nelle singole officine?

Evidentemente no, si tranquillizzino pure, questo non era nell'animo mio, e non poteva essere nelle intenzioni di alcuno di noi. Ma questo scrupolo in ogni caso dovrebbe nascere, anche quando questa forza si distribuisce per mezzo di condotte d'acqua, cioè di canali derivanti dal canale principale.

Quando cessa l'utile complessivo, deve cessare il contributo dello Stato, perchè cessa l'utile pubblico, e subentra l'utile individuale di chi trae

partito da questa forza per suo privato interesse. Non possono adunque quegli onorevoli miei colleghi avere alcuna difficoltà ad aggiungere dopo le parole *e condotta delle acque* le parole *o della forza*; quando si aggiungesse ancora che si intende di sovvenire soltanto le condotte principali e non le diverse diramazioni.

Questa difficoltà è venuta naturalmente fuori anche quando si trattò di consorzi di irrigazione, ed è stata anche risolta dalla autorità competente.

E ciò avvenne per il canale Villoresi, che, tutti sanno, ha moltissima importanza in tutto l'alto Milanese, poichè giunge sino ai piedi delle colline della Brianza.

Venne da quel consorzio la domanda di una sovvenzione da parte dello Stato in forza della legge da voi votata, relativa alle irrigazioni.

Il Consiglio superiore di agricoltura rispose che quella legge non si riferiva alle diramazioni, ma al solo canale principale.

Prendendo in considerazione i timori esternati dall'onorevole Colombo e dall'onorevole Cadolini si potrebbe in questa legge limitare il concorso dello Stato alle sole condotte di acqua o di forza principali, escludendo le accessorie distribuzioni, dicendo che il contributo si accorda sino al luogo in cui avviene la distribuzione all'industriale.

Con questa riserva od altra più precisa che potrà trovarsi migliore, svanirebbero i timori esternati dall'onorevole Colombo e dall'onorevole Cadolini.

E poichè parlo di questo articolo, mi si permetta di entrare in quello susseguente.

Nell'articolo seguente si stabilisce il limite minimo del volume d'acqua, che debbono prendere i consorzi, per aver diritto ai favori, che concede questa legge.

In questo limite minimo voi non parlate che di acqua e lasciate da parte completamente la forza.

Qui voi fate una assoluta omissione, poichè nell'articolo 13 voi parlate di un limite di forza; dicendo che per fruire dei vantaggi di questa legge bisogna prendere almeno un modulo di cento litri al minuto secondo od un minimo di 50 cavalli di forza. Per conseguenza, se voi questo limite lo contemplate nell'articolo 13, è assolutamente necessario che anche in questo articolo si dica in quantità non minore di un modulo o di una forza conseguita non inferiore a 50 cavalli-vapore. I tecnici potranno anche trovare un'altra espressione che sia più adatta di 50 cavalli-vapore, ma

io ho proposto 50 cavalli-vapore perchè ho trovata usata la stessa espressione nell'articolo 13.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

Serena. L'aggiunta che io propongo all'articolo 8 è, se non m'inganno, così chiara che non ha bisogno per essere svolta di molte parole. Ne dirò dunque pochissime.

In quest'articolo si dice:

“ Il ministro d'agricoltura e commercio, con decreto da emanarsi udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, potrà concedere entro i limiti delle somme che verranno stanziati in bilancio, un concorso ai consorzi costituiti in conformità alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque sino al luogo in cui potranno servire ad usi industriali. ”

Qui dunque si parla di nuovi serbatoi, di nuove opere e di nuove condutture d'acque, a scopo industriale. Ora potrebbe accadere, anzi credo che sia accaduto, che molti comuni, per mancanza di mezzi non abbiano potuto proseguire alcune opere incominciate. Quando fosse evidente l'utilità delle opere intraprese, e codesti comuni chiedessero il concorso dello Stato, credo che non sarebbe giusto il negarlo. È questa la ragione per la quale mi sono indotto a proporre una aggiunta all'articolo 8. Spero che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio e la Commissione non incontreranno alcuna difficoltà e vorranno accettare il capoverso che io propongo.

Certo io non desidero che si concorra per opere le quali non possono essere proseguite e condotte a termine. Il concorso dovrà concedersi, secondo la mia intenzione, per le opere che debbono esser compiute, per quelle per le quali il Governo potrà avere l'anticipata certezza che saranno menate a termine.

Date queste spiegazioni, confido che il ministro vorrà accettare la mia proposta. Confido altresì che l'onorevole Grimaldi, che si è reso benemerito dell'agricoltura con la legge dei consorzi per l'irrigazione, e che ora acquista nuovi titoli di benemerita con questa legge, vorrà poi affrettarsi a presentare la legge per i consorzi per derivazione d'acqua a scopo igienico: quella legge, cioè, la quale interesserà principalmente la regione, che mi onoro di rappresentare qui in Parlamento, o che è pur sempre quale Orazio la disse: “ *siticolosa Apulia.* ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Io credo che l'onorevole Ruspoli non abbia posto il problema in modo esatto relativamente al modo di raccogliere e utilizzare l'acqua a scopo industriale.

Io mi permetto di citargli i tre casi più grandi che si possano addurre come esempio di utilizzazione di forza idraulica: e cioè i celebri impianti di Sciaffusa, di Bellegarde e di Friburgo.

Ecco come avviene la raccolta e l'utilizzazione dell'acqua in questi tre grandi casi che ho indicato. A Sciaffusa si raccoglie la forza delle rapide del Reno mediante una diga, e un impianto di motori idraulici, dai quali s'irradia la forza in moltissimi punti della città, per mezzo di funi telodinamiche. A Bellegarde la forza idraulica della Valserine è utilizzata mediante lavori idraulici di grandissima importanza: si sono concentrate le acque in un sol punto e di là sempre mediante funi telodinamiche, la forza viene trasmessa agli opifici che se ne valgono.

A Friburgo è ancora la stessa cosa.

In tutti questi casi, c'è una forza disponibile su un corso d'acqua; la si raccoglie, e per raccoglierla bisogna fare dei lavori idraulici, che sono precisamente quelli ai quali mira il disegno di legge: vale a dire bisogna fare generalmente una diga, bisogna incanalare l'acqua e all'estremità del canale predisporre tutto quanto è necessario per poter applicare i motori.

Da quel punto in avanti non è più questione di lavori idraulici: da quel punto in avanti i diversi utenti pigliano la forza per mezzo di trasmissioni telodinamiche. E succede precisamente quello che succederebbe in un canale d'irrigazione, nel canale Villorosi, per esempio, al quale l'onorevole Ruspoli ha accennato. Anche lì c'è un canale principale destinato a condurre l'acqua, che è l'elemento che in quel caso si utilizza, indipendentemente dalla forza; di tratto in tratto, ci sono delle bocche di deviazione d'onde si diramano dei canali secondari, i quali vanno, poi, a portare l'acqua sui terreni, dividendoli e suddividendoli, a seconda delle esigenze.

E come non si può pretendere di dover sussidiare questi canali secondari, così non si potrebbe pretendere, col presente disegno di legge, di sussidiare altro che l'opera principale, vale a dire il lavoro propriamente detto idraulico, fino al punto in cui l'acqua viene utilizzata coi motori. Da quel punto in avanti, è questione di trasmissione meccanica della forza e di suddivisione; non è

più questione di concentrazione di forza. Al di là di questo punto si entrerebbe in un campo affatto diverso.

Aggiungerò di più. Il problema della trasmissione delle forze a distanza è un problema che, adesso, si presenta con un aspetto nuovo: vale a dire, si presenta la possibilità (la certezza, per certi casi, già c'è) di trasmettere le forze mediante la corrente elettrica. Si vede, cioè, la possibilità di portare la energia a distanze grandissime, anche di 20 o 30 chilometri. Vicino a Roma appunto, a 25 chilometri dalla città, esiste una forza ingente, la quale, un giorno o l'altro, sarà condotta a Roma.

Ora, domando io, è possibile supporre che il disegno di legge, il quale ha uno scopo ben chiaro e determinato, quello, cioè, di riferirsi a condotte idrauliche, è possibile, dico, supporre che questo disegno di legge si estenda di tanto, da comprendere anche le future trasmissioni elettriche a 20 o 30 chilometri di distanza? Io mi sono espresso ieri contrario, in massima, al concetto di questo disegno di legge; ma, una volta questo concetto ammesso, io dico: se volete spingere il concorso dello Stato sino alla trasmissione meccanica della forza (non alla trasmissione idraulica, ossia alla condotta dell'acqua motrice), allora fate un nuovo disegno di legge. Non dico che non ci possa essere, un qualche giorno, una spinta potente perchè la Camera sanzioni anche questo che a me parrebbe, adesso, un provvedimento irrazionale; ma intanto è certo che tale non può essere il significato del disegno che stiamo discutendo ora; e non credo che l'onorevole ministro, che lo propone, vorrebbe dargli una così larga interpretazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Ho chiesto di parlare per isvolgere una idea che mi è stata suggerita dall'aggiunta proposta dall'onorevole mio amico Serena all'articolo 8. Se la Camera voterà l'emendamento dell'onorevole Serena, sempre per mantenere quel parallelismo, che oltrecchè nei principii, vi deve essere nell'applicazione della legge che riguarda la derivazione d'acque a scopo industriale, e quella del 1883 sui consorzi a scopo d'irrigazione, in questo caso, per gli eventuali dubbi che potrebbero nascere, bisognerebbe fare all'articolo un'ulteriore aggiunta, intendo, subordinatamente al caso in cui venga accettata l'aggiunta proposta dall'onorevole Serena, o l'aggiunta sarebbe questa, che mi riservo poi di trasmettere al banco della Presidenza, cioè che anche le opere in corso di esecuzione potranno

godere dei benefici della presente legge per la parte effettuata dopo la promulgazione di essa.

Infatti, se venisse accettata semplicemente l'aggiunta dell'onorevole Serena, potrebbe, per l'applicazione della legge, ricorrere il noto adagio giuridico, *inclusio unius est exclusio alterius*; mentre invece, al canale Villorosi, per citare degli esempi, ed a quello dell'Elsa-Tagliamento, se non erro, si è applicata la legge del 1883, quantunque i lavori dell'Elsa-Tagliamento all'epoca della promulgazione della legge fossero quasi compiuti e quelli del canale Villorosi fossero certamente assai inoltrati.

Dunque, io credo, o che l'aggiunta proposta dall'onorevole Serena è destinata a essere una cautela più che eccessiva e potrebbe anche sopprimersi senza togliere la possibilità dell'applicazione della legge al caso del quale egli giustamente si preoccupa, o che, per completare l'interpretazione e la retta intelligenza della legge, bisognerebbe fare l'ulteriore aggiunta come ho avuto l'onore di proporre.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lanzara, relatore. La Commissione non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Ruspoli; e le ragioni che si oppongono ad accettarlo sono state svolte ampiamente dall'onorevole Colombo, il quale è anche membro della Commissione.

L'onorevole Ruspoli vorrebbe estendere il concorso anche alla forza, ma allora bisognerebbe cambiare tutto il titolo della legge in discussione. Esso riflette semplicemente la derivazione di acqua e tutte le opere che servono per i serbatoi e le condutture.

Con l'emendamento proposto si vorrebbe il concorso per la forza dinamica non per la forza idraulica: lo che è perfettamente contrario a quanto riflette il disegno di legge.

In quanto all'emendamento dell'onorevole Serena, la Commissione lo accetta, e crede che l'onorevole ministro non si opponga. Però la Commissione propone un'aggiunta, che farebbe seguito all'emendamento medesimo, e quindi esso dovrebbe essere così espresso: Si considerano come opere nuove anche quelle le quali, sebbene iniziate, si trovino abbandonate all'epoca della promulgazione della presente legge, e si riprendano uniformandosi alle attuali disposizioni. Però (son queste le parole che si aggiungerebbero) *in questi casi il concorso sarà applicato esclusivamente alle opere di compimento.* »

La Commissione con l'aggiunta proposta crede

di determinare meglio il concetto espresso dall'onorevole Serena col suo emendamento.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Campi, osservo che il concorso dello Stato prenderebbe vaste proporzioni, se si dovesse accordarlo alle opere nuove iniziate ed abbandonate all'epoca della promulgazione e dopo questa avvenute: sarebbe non solo grave l'onere e maggiore di quello ch'è preveduto, ma si darebbe opportunità a questioni infinite sull'inizio di opere, per le quali non sarebbero state preventivamente adempite tutte le formalità prescritte dalla legge.

Per queste considerazioni la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Campi.

Presidente. La Commissione accetta o no l'emendamento dell'onorevole Ruspoli?

Lanzara, relatore. Non lo accetta.

Ruspoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ruspoli. Io voglio ancora sperare che il mio emendamento troverà migliore accoglienza presso l'onorevole ministro.

Veramente non so comprendere che si faccia una legge sull'impiego delle acque per uso industriale e mi si dica: della forza non voglio parlare; non voglio parlare che di un fattore di questa forza: cioè del solo volume d'acqua. L'onorevole relatore potrà insegnarmi che l'acqua non è che uno dei fattori, ma che il prodotto è la forza, ed è quello che si vuole. Ora questa forza io posso ottenerla in un modo o nell'altro. Posso ottenere l'utilizzazione industriale dell'acqua sia conducendola nel luogo d'impiego mediante un canale, sia trasmettendo alle officine la forza prodotta da una caduta lontana.

L'onorevole Colombo converrà che in ambedue i casi vi è utilizzazione di energia idraulica.

Ora perchè si vuol sovvenire l'impiego dell'acqua come forza motrice solo quando è utilizzata per mezzo di canali e negare poi ogni contributo quando la si voglia utilizzare con altri metodi che ora la scienza preferisce?

Lo stesso onorevole Colombo vi ha detto che vi sono altri mezzi che prevalgono, quelli della elettricità, come quello della pressione d'aria ed altri. In questa materia non è qui, nè sono io che dovrei entrare; mi limito a domandare all'onorevole ministro, se ha proprio inteso di voler incoraggiare l'impiego delle forze idrauliche applicate all'industria col solo mezzo che tende a disparire, ovvero con quelli che la scienza moderna ci ha più recentemente svelati. Io comprendo benissimo, e l'ho detto già prima, gli

scrupoli che possono nascere nell'onorevole Colombo e in altri, che non debba cioè il Governo sovvenire la distribuzione delle acque, e la trasmissione, quando cessi l'utilità complessiva, e subentri una utilità assolutamente individuale. Fare però un trattamento diverso a colui che vi conduce l'acqua per mezzo di una canale, e a colui che ve la conduce con altri mezzi, anche senza entrare nella questione tecnica, confesso che non mi pare giusto.

L'onorevole Colombo ammette che questo possa accadere, ed ha citato un fatto importantissimo. Egli ha parlato di quello che si sta facendo attualmente tra Tivoli e Roma. Credo che abbia precisamente alluso a questo. Che cosa si fa? Si prenderà la forza da Tivoli; e si condurrà in un punto vicino o entro la città di Roma. Ora perchè non si dovrebbe sovvenire la trasmissione di questa forza motrice da Tivoli a Roma, se questa trasmissione vien fatta con altri metodi, all'infuori di un canale? Capisco che la sovvenzione dovrà cessare quando si tratterà di diramare e distribuire la forza motrice, ma quando questa forza tutta intera integralmente viene condotta, sia con un metodo nuovo, sia col metodo antico, deve essere sovvenuta.

Queste sono le considerazioni che voleva fare e spero che l'onorevole ministro vorrà accettarle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Per completare l'idea da me prima annunciata e perchè io mi preoccupavo della possibilità che l'aggiunta molto opportunamente proposta dall'onorevole Serena e dalla Commissione accettata importi però d'altra parte una limitazione che non sarebbe giustificata nell'applicazione di questa legge, quando specialmente si confronti il suo tenore colla legge relativa ai consorzi di irrigazione, io mi permetto di proporre una nuova dizione dell'emendamento Serena in una forma più ampia e che secondo il mio concetto comprenderebbe tutti i casi senza nessuna limitazione. La nuova formola che io spero di vedere accettata anche dall'onorevole ministro, sarebbe questa: " Si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge, per la parte che venga effettuata dopo la promulgazione medesima, quando si uniformino alle attuali disposizioni. „

Ed ho finito.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dirò la mia opinione sulle diverse proposte fatte sull'articolo 8.

Per esprimermi chiaramente, bisogna che anticipi alcunchè sull'articolo 9. L'articolo 8 stabilisce la massima del concorso ai consorzi costituiti in forza della presente legge. La misura di questo concorso e le condizioni a cui è subordinato sono determinate nell'articolo 9. Siccome Governo e Commissione accettano la proposta fatta dagli onorevoli Amadei e Chiaradia, così io, per non complicare l'articolo 8, proporrei un articolo 9, nel quale si dicesse: *il concorso può essere dato anche ai privati, sentito pure il Consiglio dell'industria e del commercio.*

Dopo gli articoli 8 e 9 verrebbe poi il 10 (che è il 9 del progetto), il quale determina le norme di questo concorso sia per i consorzi, comuni e provincie, sia per i privati.

L'onorevole Ruspoli fa poi due proposte, l'una all'articolo 8, l'altra al successivo articolo 9.

Io, fin da ieri, ebbi l'onore di dichiarare alla Camera che mi pareva giusto il concetto di sostituire al criterio della quantità d'acqua, il criterio della forza motrice; ed oggi, che siamo proprio a concretare questo concetto, io dichiaro fin d'ora di accettare che nell'articolo 10 si sostituisca questo a quel criterio. Così credo di accogliere quasi tutti gli emendamenti, che in quest'ordine di idee sono stati proposti, e così viene ad essere accolta anche quella parte della proposta dell'onorevole Ruspoli, che riguardava appunto la sostituzione del criterio della forza motrice a quello della quantità d'acqua.

Restano però l'altra proposta dell'onorevole Ruspoli e quella dell'onorevole Serena.

Per quanto riguarda l'onorevole Ruspoli io lo pregherei a ritirarla, non perchè io non consenta a quanto egli ha detto, ma perchè questo disegno di legge è venuto alla Camera dietro invito della Camera stessa, che, avendo fatto una legge per i consorzi di acqua a scopo di irrigazione, ha voluto pure una legge pressochè informata agli stessi principî per i consorzi d'acqua a scopo industriale.

Perciò mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Colombo, il quale dice: facciamo ora questa legge, che sussidia la forza idraulica: ciò non esclude che altre forze, che servono a far prosperare l'industria, possano essere egualmente favorite: ma non estendiamo i limiti della legge a ciò che non è forza idraulica; e prego l'onorevole Ruspoli, per questa sola considerazione, che io chiamerei piuttosto di forma e di metodo che

di sostanza, di non voler insistere sulla sua proposta all'articolo 8.

Per quanto riguarda l'onorevole Serena, dichiarato di essere pienamente d'accordo con lui.

Già nella esecuzione e nella applicazione della legge sui consorzî per irrigazione, io, interpretando il pensiero del Parlamento, ed una regola giuridica che nei beneficî bisogna andare con criterî molto larghi e molto equi, ritenni sussidiabili dal Governo non solo i consorzî i quali facevano un'opera assolutamente nuova, ma anche quelli che l'avevano iniziata, ma non completata per mancanza di mezzi. E ragionava così: tanto la legge sui consorzî a scopo di irrigazione, quanto questa, che io propongo, hanno lo scopo precisamente di sovvenire, con una quota d'interesse sui bilanci dello Stato, delle provincie o dei comuni, tutte quelle opere sia agricole che industriali, che sono di interesse generale; non vi è ragione che quelle opere, le quali a questo scopo sono state iniziate, ma non compiute, non entrino nell'ambito di questo concorso, che lo Stato dà in considerazione dell'interesse generale.

Accolgo quindi l'emendamento dell'onorevole Serena; e lo accolgo volentieri, inquantochè egli medesimo ha dichiarato il suo pensiero essere quello di voler dare il concorso dello Stato, ma limitato alle opere di completamento. Però desidero incluso nella legge questo concetto.

Concludendo, prego la Camera di rimandare ad un articolo separato la disposizione rimposta dagli onorevoli Amadei e Chiaradia; di votare l'articolo 8 come è stato proposto dal Governo d'accordo con la Commissione; e mettere in coda all'articolo medesimo la proposta dell'onorevole Serena, nei sensi sopra espressi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alario.

Alario. Ho chiesto di parlare unicamente per avere una spiegazione dall'onorevole ministro e dalla Commissione; ed il bisogno di questa spiegazione mi venne alla mente a causa dell'emendamento proposto dall'onorevole Serena, ed accettato dal ministro e dalla Commissione.

L'onorevole Serena parmi abbia voluto completare l'articolo 8, ma credo che non l'abbia completato interamente, perchè v'è da riflettere, e provvedere anche ad un altro caso più importante di quello preveduto da lui, di un'opera iniziata e non compiuta; e questo caso è precisamente il seguente: se vi fosse un'opera compiuta, esercitata, e per qualunque eventualità distrutta, domando io: a quest'opera sarebbe concesso lo stesso beneficio dalla legge?

È vero che quando un'opera è distrutta può dirsi che non esiste, e che quindi può assimilarsi ad un'opera nuova; ma sa l'onorevole ministro che di tutto si fa discussione, e la esplicazione di questo dubbio, ora che si fa una legge nuova, non sarà cosa assolutamente inutile, diguisachè sarei molto contento se udissi confermato dal ministro e dalla Commissione, che anche questo caso è contemplato nel disegno di legge che si discute.

Quindi io presento questo emendamento:

“ Codesto concorso va applicato anche alle opere compiute, e per qualsiasi eventualità distrutte. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

Serena. Ho già detto, svolgendo brevemente la mia proposta, che intendevo che il concorso dello Stato fosse dato ad opere le quali sieno destinate a compiersi.

Il diligente ed erudito relatore della Commissione, il mio amico Lanzara, ha presentata una aggiunta alla mia aggiunta. La coda del sonetto così diventa più lunga del sonetto stesso.

Io pregherei perciò di aggiungere non un intero periodo, ma una sola parola, cioè la parola *completino*. Col dire soltanto “ che si riprendano e si completino ”, credo che il concetto da me espresso nello svolgimento della mia proposta sarà esattamente e chiaramente manifestato nell'articolo che discutiamo.

All'onorevole Alario è parso che io non abbia completata la mia proposta, e quindi ha proposto di completarla aggiungendovi anche le opere completamente distrutte.

Ma, onorevole Alario, se si tratta di opere distrutte, che si debbono rifare, tanto vale dire opere nuove.

Naturalmente, anche queste avranno diritto ad un sussidio da parte dello Stato, quando lo richiedano, nei modi indicati dalla presente legge.

Credo dunque che l'onorevole Alario possa accettare la mia proposta, e ritirare la sua, la quale è compresa nel disegno di legge, che oggi discutiamo.

Presidente. Onorevole Alario, mantiene o ritira la sua proposta?

Alario. Onorevole presidente, se, tanto la Commissione, quanto l'onorevole ministro mi dichiarano nettamente che nell'emendamento dell'onorevole Serena è anche compreso il concetto mio, non ho nessuna difficoltà di ritirarla.

Ma, se non avessi questa dichiarazione, allora

devrei mantenerla, perchè, assolutamente mi sarebbe suggerita da concetti di giustizia distributiva.

Quindi aspetto che l'onorevole ministro e la Commissione mi esprimano il loro parere.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Contento subito l'onorevole Alario, la cui proposta, secondo me, ha una evidenza indiscutibile.

E per questo motivo lo prego di non farne oggetto di emendamento.

Non mi pare che vi possa essere dubbio che le opere distrutte, per qualsiasi eventualità, quando siano ricostruite, non debbano essere considerate come opere nuove, e quindi sussidiabili dallo Stato.

Difatti le parole: "nuovi serbatoi, nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque", includono tanto le opere, che si fanno *ex-integro*, delle quali non esisteva una prima edizione, quanto quelle che si fanno in sostituzione di opere distrutte.

Nell'uno e nell'altro caso sono opere nuove. Quindi dichiaro che non veggio possibile altra interpretazione all'articolo, tranne quella, nella quale tanto io, quanto l'onorevole Alario concordiamo.

Presidente. Onorevole Alario, ha facoltà di parlare.

Alario. Io ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni, che mi ha voluto dare e ritiro il mio emendamento.

Campi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Campi. Non ho che pochissime cose da dire. Io non so comprendere perchè il mio onorevole amico Serena tenga tanto a volere che il suo emendamento contempli un caso specifico, di opere cioè iniziate anteriormente alla promulgazione della legge, per le quali venga, in seguito alla promulgazione della legge stessa, domandata l'ammissione al beneficio dalla legge contemplato. Io credo, come è stato notato testè dall'onorevole collega Alario con uno specifico esempio, che il caso contemplato dall'onorevole Serena sia un caso troppo speciale, un caso di fronte al quale se ne possono verificare altri che abbiano, per lo meno, uguale diritto alla considerazione della Camera.

Ben è vero che, per l'esempio testè citato dall'onorevole Alario, l'onorevole ministro ha fatto le più ampie e le più rassicuranti dichiarazioni;

ma le dichiarazioni sono dichiarazioni e le leggi sono leggi; e quella che si deve applicare è la legge, se io non m'inganno. Per conseguenza io credo che il meglio sia di adottare una dizione la quale, senza troppo specificare, abiliti sia il ministro, sia il Consiglio superiore del commercio, ad applicare il beneficio della legge in tutti quei casi in cui la legge permette che se ne faccia una giusta applicazione.

Perciò devo insistere nel mio sub-emendamento che io propongo all'emendamento dell'onorevole Serena e che ho ridotto alla sua forma più semplice nei termini che sto per indicare. E credo che, dal momento che il principio è stato ammesso, dovrebbe essere anche ammessa, sia dal ministro sia dalla Commissione, la formola da me proposta. Si tratterebbe di modificare l'emendamento dell'onorevole Serena nei seguenti termini, come già accennai: "Si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge che si riprendano e si completino dopo di essa, quando si uniformino alle attuali disposizioni." È evidente che quando questa formola sia accettata viene in essa compreso il caso previsto dall'onorevole Alario e vi saranno compresi molti altri casi che così all'improvviso non si possono prevedere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruspoli.

Ruspoli. L'onorevole ministro, accettando l'emendamento da me proposto all'articolo 9, è venuto ad accogliere anche il concetto che ho svolto all'articolo 8. Io non mi attendevo di meno da lui.

Dopo ciò, evidentemente a me non conviene più mantenere l'emendamento dell'articolo 8.

Una volta che l'onorevole ministro, accettando il mio ordine d'idee, si è impegnato a proporre con un'altra legge, o con modificazioni alla presente, l'estensione dei benefici di questa legge anche alla trasmissione di forza motrice, non si tratta più che di attendere la esecuzione della sua promessa.

Prendo dunque atto delle parole dell'onorevole ministro e ritiro l'emendamento da me proposto all'articolo 8, mantenendo quello proposto all'articolo 9.

Presidente. L'onorevole Serena ha facoltà di parlare.

Serena. L'onorevole Campi ha creduto che io mi fossi ostinato a non accettare il suo sub-emendamento. Io non ho mai parlato della proposta dell'onorevole mio amico; mi sono semplicemente ricordato che chi troppo chiede nulla ha, ed ho

chiesto poco. Visto che la Commissione ed il ministro mi concedevano quel poco che io chiedeva, non ho creduto di dover chiedere di più.

Ora che il mio amico Campi ha modificato la sua proposta, avvicinandosi molto alla mia, e dandole anche una maggiore estensione, io non ho nulla da osservare contro la sua proposta. Se il ministro l'accetta, la voto anch'io, ma se non l'accetta naturalmente mi contento delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e prego la Camera di approvare la mia proposta già accettata dalla Commissione e dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Presidente. L'onorevole Campi non ha fatto alcuna proposta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Al punto a cui è arrivata la discussione, ritirata la proposta dell'onorevole Ruspoli, l'articolo 8 può esser votato come è stato presentato. Ad esso però è aggiunta la proposta fatta dall'onorevole Serena ed ampliata dall'onorevole Campi.

L'onorevole Serena si proponeva uno scopo più limitato. Come ha ben detto, egli riguardava le opere *iniziate* all'epoca della promulgazione della presente legge, ma *abbandonate* per mancanza di mezzi. L'onorevole Campi l'allarga un poco e dice che si devono considerare come opere nuove anche quelle le quali, iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge, si riprendano e si completino dopo, uniformandosi alle presenti disposizioni. Io ho già detto il modo come ho inteso la legge sui consorzi d'irrigazione, e quindi accetto una proposta del potere legislativo, la quale è conforme alla interpretazione da me data a una legge precedente. Dunque consento alla proposta degli onorevoli Serena e Campi. Però, intendo che nella legge sia espresso chiaramente, che il concorso dello Stato, nei casi da loro previsti, si debba intendere ristretto alle sole opere nuove, e non già a quelle iniziate e rimaste incomplete. E per questo, io chiedo che dopo la proposta degli onorevoli Serena e Campi si aggiunga l'inciso seguente: *Però, il concorso dello Stato è limitato esclusivamente alle opere di completamento.*

Presidente. È un concetto opposto a quello dell'onorevole Campi.

Voci. No! no!

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. No. Io intendo come opere nuove anche quelle, le quali si riprendano dopo la nuova legge, e quindi concordo con l'onorevole Campi; ma in-

tendo che il concorso dello Stato sia ristretto a queste ultime, non già a quelle fatte prima della legge medesima. E mi pare che in questo concorcano i proponenti, onorevoli Serena e Campi. (*Gli onorevoli Serena e Campi accennano di sì.*)

Desidero però che questo, più che da dichiarazioni, risulti proprio dal testo della legge, perchè mi pare abbastanza importante.

Lanzara, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lanzara, relatore. Sarebbe precisamente l'aggiunta, di cui l'onorevole ministro faceva cenno, quella cioè proposta dalla Commissione, che io ho avuto l'onore di leggere poc'anzi e ch'è la seguente: "Però in questo caso, il concorso sarà applicato esclusivamente alle opere di compimento."

Presidente. Vediamo di raccapezzarci. L'onorevole ministro ha dichiarato che accetta l'aggiunta proposta dagli onorevoli Amadei e Chiaradia, a condizione che questa aggiunta formi un articolo speciale di legge, che sarebbe l'articolo 9. Inoltre ha dichiarato di non accettare l'emendamento dell'onorevole Ruspoli, all'articolo 8, ma, di accettare una modificazione all'articolo 9, in modo che l'emendamento fatto dall'onorevole Ruspoli all'articolo 8 venga ad essere accolto.

Ma di questo parleremo all'articolo 9.

L'onorevole Ruspoli non insiste?

Voci. L'ha ritirato.

Presidente. Quindi l'onorevole ministro ha dichiarato di accettare l'aggiunta dell'onorevole Serena all'articolo 8.

A questa aggiunta l'onorevole Campi ha proposto un emendamento che sarebbe il seguente: "Si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge, che si riprendono o si completano dopo di essa."

L'onorevole ministro accetta, in sostituzione della proposta dell'onorevole Campi, quella della Commissione.

Lanzara, relatore. La proposta della Commissione segue quella dell'onorevole Campi.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro d'agricoltura, e commercio. L'articolo 8, come è proposto (non essendosi fatto alcun'emendamento), può essere posto in votazione; esaurita la votazione di esso, viene la proposta dell'onorevole Serena, in quella formola in cui ha concordato l'onorevole Campi, e letta dall'onorevole presidente, e che io dichiaro di accettare, con la condizione che, dopo votata la loro proposta, si pongano queste parole: « però il con-

corso è limitato esclusivamente alle opere di completamento. »

Presidente. C'è l'aggiunta quindi dell'onorevole Serena, poi quella dell'onorevole Campi, finalmente quella dell'onorevole ministro. Sono tre.

Grimaldi, ministro d'agricoltura, e commercio. Quella dell'onorevole Serena non esiste più, perchè egli ha dichiarato di unirsi all'altra dell'onorevole Campi.

Presidente. Ma rimane quella dell'onorevole Campi, che è questa: « si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge che si riprendono o si completano dopo di essa, uniformandosi alle attuali disposizioni. »

Poi verrebbe l'aggiunta della Commissione, che è la seguente: « però il concorso sarà offerto esclusivamente alle opere di compimento. »

Luzi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Luzi ha facoltà di parlare.

Esso ha chiesto la divisione.

Luzi. Io distinguerei i consorzi stabiliti dai privati, in virtù della presente legge, da quelli dei comuni e delle provincie.

Ai primi, secondo il parere espresso dall'onorevole Cadolini, non darei alcun soccorso se non potessero disporre di una forza motrice di almeno 50 cavalli. Invece ai comuni, alle provincie, ecc., siccome hanno bisogno di nuovi serbatoi d'acqua non solamente per uso industriale, ma qualche volta anche per uso pubblico come lavabri, bagni, ecc., applicherei l'articolo 9 come viene proposto, credo, dalla Commissione, che restringe alla quarta parte il volume dell'acqua del modulo.

Bisogna trovare un modo di distinguere nettamente nella legge l'una cosa dall'altra.

Ecco ciò su cui volevo richiamare l'attenzione della Camera: del resto ci ha pensato anche l'onorevole Serena insieme all'onorevole Campi, il cui emendamento concorda perfettamente con il mio modo di vedere.

Presidente. Ella dunque insiste nella proposta per la divisione?

Luzi. Mi pare ragionevole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura, industria e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Spero di poter persuadere l'onorevole Luzi che la sua proposta non può essere accolta, ma in ogni modo parmi che essa troverebbe posto quando viene l'articolo 9. Qui non si dispone se non sulle condizioni per ottenere il concorso: i limiti di esso

sono determinati negli articoli successivi; quindi resta impregiudicata la questione.

Luzi. L'onorevole ministro ha ragione; non insisto nella mia proposta.

Presidente. Metterò dunque ai voti prima l'articolo 8 così come è proposto dalla Commissione, poi l'aggiunta degli onorevoli Serena e Campi, accettata dalla Commissione e dal ministro, poi l'altra aggiunta proposta dalla Commissione d'accordo col ministro, a complemento dell'aggiunta degli onorevoli Serena e Campi. Infine metterò ai voti l'articolo 8 nel suo complesso.

Metto a partito l'articolo 8 quale è stato proposto dalla Commissione nei seguenti termini:

« Il ministro d'agricoltura e commercio, con decreto da emanarsi udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, potrà concedere entro i limiti delle somme che verranno stanziati in bilancio, un concorso ai consorzi costituiti in conformità alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque sino al luogo in cui potranno servire ad usi industriali. »

(È approvato).

Viene ora l'aggiunta proposta dagli onorevoli Serena e Campi, così concepita:

« Si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge che si riprendano o si completano uniformandosi alle attuali disposizioni. »

(È approvata).

Poi viene l'aggiunta proposta dalla Commissione, come aggiunta a quella degli onorevoli Campi e Serena:

« Però in questi casi il concorso sarà applicato esclusivamente alle opere di compimento. »

(È approvata).

Metto ora a partito l'articolo 8 nel suo complesso con le due aggiunte testè approvate.

(È approvato).

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Votato così l'articolo 8, viene l'articolo 9, che contiene la proposta dell'onorevole Amadei e Chiaradia, che suonerebbe così:

« Lo stesso concorso potrà essere accordato an-

che ai privati, sentito del pari il Consiglio della industria e del commercio. »

Presidente. L'onorevole ministro propone che si accetti l'aggiunta proposta dall'onorevole Amadei e dall'onorevole Chiaradia, purchè formi articolo a parte, prendendo il numero 9. A questa proposta l'onorevole ministro ha aggiunto le parole: « o del commercio. »

Amadei. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Amadei. Anche a nome del mio collega Chiaradia ringrazio l'onorevole ministro e la Commissione di aver accettato la nostra proposta; soltanto mi pare che essendo essa ora un articolo a parte, mentre prima era una semplice aggiunta, bisognerebbe modificarne un poco la dizione presso a poco così:

« Il concorso dello Stato nelle opere indicate nel precedente articolo, ecc... »

Mi pare che sia necessario di fare questo mutamento di forma.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Se mi permette l'onorevole collega Amadei, io credo che sia meglio lasciare la formola qual'è: « Lo stesso concorso, ecc. » perchè è la formola usata nella legge sui consorzî di irrigazione. Nell'articolo 8 già votato, si è detto che lo Stato potrà concedere un concorso ai *consorzî costituiti, in conformità della presente legge, ai comuni od alle provincie.* Quindi nell'articolo 9 diciamo che lo stesso concorso potrà essere dato ai privati. È meglio adoperare questa formola.

Amadei. Accetto.

Presidente. L'onorevole ministro e la Commissione accettano la proposta degli onorevoli Amadei e Chiaradia purchè faccia articolo a parte.

Farina Nicola. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Farina Nicola. Speravo che nell'animo di qualche collega, più autorevole e competente di me, sorgesse il medesimo dubbio, che ora espongo alla Camera.

Dichiaro di accettare e votare la proposta dell'onorevole Amadei, perchè è giusta. Ma però non vedo in essa una limitazione di tempo che credo necessaria. Quando questo disegno, che discutiamo, sarà divenuto legge, molti si affretteranno a domandare la concessione di acque.

Quando poi eseguiranno i lavori necessari ad utilizzarle?

Noi vediamo già sorgere qualche difficoltà per le domande delle provincie per divisioni di acque,

e il Governo si trova in condizione di aver fatto altre concessioni per irrigazioni. Vorrei che l'onorevole Amadei comprendesse questo mio dubbio che ora espongo dinanzi a voi.

Mi pare necessario che si designi un tempo, decorso il quale, la concessione resti annullata. Mettiamo pure che questo termine sia di due o tre anni, purchè ci sia. Perchè altrimenti potrebbero esservi delle domande fatte per speculazione, col fine cioè di rivendere la concessione ottenuta.

Mi pare dunque che non troverete difficoltà alcuna di stabilire un termine entro il quale la concessione dovrà essere utilizzata.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lanzara, relatore. Io credo che i timori dell'onorevole Farina non possano avere alcun fondamento.

Egli suppone il caso che il privato, ammesso ad ottenere il concorso dello Stato, com'è prescritto dall'articolo 9, quando la Camera l'avrà votato, possa fare oggetto di speculazione del sussidio ottenuto. In questo caso, ed è l'onorevole Farina che l'osserva, potremmo incorrere nel grave inconveniente di poterci prestare con una disposizione di legge ad una trasmissione di concessione. E perciò egli propone di fissare un termine, trascorso il quale, se non saranno stati presentati gli atti e i disegni per l'esecuzione dell'opera, la falsa concessione debba rimanere annullata e per la sola scadenza del termine senza alcuna messa in mora da parte dell'autorità.

In prima sottopongo all'onorevole Farina che qui non è il caso di concessione d'acqua, la quale è regolata da altra legge, e che il disegno di legge, di cui si discute, riguardando solamente derivazione d'acqua, suppone che si siano già adempite le formalità per ottenere la concessione, e questa si sia avuta. Ma io seguo l'onorevole Farina nel suo ragionamento. Se un privato chiede il concorso per derivazione d'acqua, e l'ottiene, dopo un certo tempo, senza dar cominciamento alle opere di condotta, cede il beneficio ottenuto ad altri a titolo oneroso. Si potrebbe ciò impedire? Il termine proposto dall'onorevole Farina non ci esimerebbe dal timore che egli ha. D'altronde coloro che domandano il concorso debbono presentare gli atti ed i documenti, che il Governo dovrà esaminare prima di provvedere.

L'onorevole ministro, prima di deliberare il concorso, deve non solo sentire il Consiglio di agricoltura e commercio, ma deve sentire anche tutte le altre autorità e Corpi consultivi, preposti

appunto per esaminare se il privato, che avrà fatta domanda, sia nella condizione di poterlo ottenere.

Con tutte queste cautele prescritte, le quali varranno a circondare la determinazione del Governo di garenzie e di precauzioni, io credo che l'onorevole Farina non avrà più ragione da temere che un privato possa ottenere il sussidio senza quelle condizioni che la legge richiede, ed avutolo, non abbia poi i mezzi di menare a termine l'opera, e che trasmettendo ad altri il suo dritto, possa averne un compenso senza che i compratori sieno certi del beneficio che credettero avere acquistato.

Io credo che queste ragioni dissiperanno dall'animo dell'onorevole mio amico Farina qualunque dubbio, e lo determineranno, come spero, a votare l'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Amadei.

Amadei. Mi pare che quei dubbi che sollevava saviamente l'onorevole Farina siano stati chiariti dall'onorevole Lanzara; ad ogni modo io pregherei di riflettere che l'articolo 9, che diventerà 10, dice: "il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizioni: 1° che l'acqua ottenuta colle opere di cui sopra sia in quantità, ecc. "

Dunque è chiaro che questo sussidio non può essere chiesto se non quando l'opera sia fatta, quindi lo speculatore il quale chiede la concessione per rivenderla ad un altro, non mi pare che possa riuscirvi, inquantochè per ottenere il sussidio deve già avere fatto l'opera a cui allude quest'articolo.

Aggiungo poi un'altra osservazione, ed è questa, che ai consorzi non si stabilisce un limite di tempo perchè, per le ragioni addotte dall'onorevole relatore non possono accadere gli inconvenienti a cui alluse l'onorevole Farina.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farina.

Farina Nicola. Certo per colpa mia non fui compreso; non fu mia intenzione di affermare come sicure le speculazioni sui sussidi ed aiuti che il Governo deve dare, ma mi pare indiscutibile che qualche speculazione sulle concessioni d'acque possa farsi.

Io non ho l'eloquenza dell'amico relatore, nè quella dell'onorevole Amadei; mi servirò quindi di un esempio pratico. Mettiamo dunque che io domandi oggi la concessione di una certa acqua, in tutte le forme e circondata da tutte quelle garanzie che la legge vuole; non me ne avvalgo; domani una città domanda al Governo, non a me che ho avuta la concessione, una derivazione di quell'acqua. Il Governo può esso concederla alla città? Certamente

no, perchè verrebbe a togliere a me, in parte, la concessione fattami precedentemente.

Ed allora che cosa può fare la città per avere l'acqua? Deve cercare che io rinunci alla concessione avuta, e, allora, non potrebbe darsi che io chiedessi un sussidio per subconcedere?

In questo caso farei una speculazione sopra la concessione fattami dal Governo, non sul sussidio che il Governo mi dovrebbe dare; cercherei di avere un utile sul vantaggio che quella tale città vuole procurarsi, facendomi anticipare la concessione di un anno o due.

Ecco, onorevole Amadei, il dubbio che mi sta nella mente.

Presidente. Ella però, onorevole Farina, non fa alcuna proposta?

Farina Nicola. Io, se mi si permette, vorrei proporre che all'articolo fosse fatta la seguente aggiunta: "I consorzi ed i privati che nel periodo di... (e la determinazione del tempo la lascio a disposizione dell'onorevole ministro e della Commissione) non iniziassero o compiecessero i lavori, per i quali hanno ottenuto la concessione, decadrebbero da essa. "

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Oltre ciò che l'onorevole relatore e l'onorevole Amadei hanno detto all'onorevole Farina, mi permetto di aggiungere un'altra parola, pregandolo di non volere insistere nel suo emendamento.

Gli debbo far notare che la sua proposta troverebbe luogo in una legge sulla derivazione delle acque, che è ben diversa da quella che discutiamo oggi; nella quale regoliamo i consorzi che ebbero già la concessione di acque a norma di legge. E la legge sulla derivazione delle acque prevede tutti i casi, e dà tutte le possibili garanzie.

Dunque non possiamo qui complicare una materia con l'altra; qui si tratta di consorzi, che si costituiscono volontariamente, od obbligatoriamente con diritti di acqua legalmente esistenti. Tutto ciò che riguarda la decadenza dalla concessione non può e non deve far parte assolutamente di questa legge; non trova posto in essa. Quel caso, a cui ha accennato l'onorevole Farina, nulla ha che fare con la legge attuale.

Qui lo Stato quando interviene? Interviene quando un consorzio possa dimostrare di essere legalmente costituito ed avere il dritto all'acqua.

Allora il Governo esamina se lo scopo si possa raggiungere, con quella quantità d'acqua di cui dispone il consorzio, il comune, la provincia o il

privato; vede se si sono adempite le altre condizioni prescritte dall'articolo 10, che dovremo discutere; chiede il parere del Consiglio dell'industria e del commercio; e quindi accorda o nega il sussidio. Se l'opera non si completa, al Governo nulla importa, perchè non pagherà il sussidio; il concorso dello Stato (come si vedrà in appresso) è pagato, quando l'opera è finita. Dunque l'interesse dello Stato è completamente garantito; come i diritti privati sono garantiti dalla legge sulle derivazioni delle acque. Credo che, con questi schiarimenti, l'onorevole Farina troverà ragione a non insistere sopra una proposta, che qui non avrebbe alcuno scopo pratico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Amadei.

Amadei. Le osservazioni dell'onorevole collega Farina sarebbero giustissime se la legge riguardasse concessioni di canali, ecc.; ma la legge riguarda solo, come ha detto l'onorevole ministro, il concorso dello Stato. Ecco perchè io gli facevo osservare che questo concorso dello Stato non è dato che ad opera fatta; e per conseguenza questa speculazione, di cui egli teme, non può avvenire. Se si trattasse di concessione di acque, allora lo capirei benissimo; ma qui discutiamo soltanto il sussidio dello Stato, e questo non può essere usufruito dallo speculatore, in quanto che, ripeto, non verrà concesso che ad opera compiuta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farina.

Farina Nicola. Dopo che l'onorevole ministro ha dichiarato che i miei sospetti sono resi vani dalla garanzia di un'altra legge e dopo le parole dell'onorevole Amadei, io non ho difficoltà di ritirare la mia proposta.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento, proposto dall'onorevole Farina Nicola, do lettura dell'aggiunta proposta dall'onorevole Amadei, accettata dal Governo e dalla Commissione, e formulata in un articolo apposito:

“ Lo stesso concorso potrà essere accordato anche ai privati, sentito il parere del Consiglio superiore di agricoltura, industria e commercio. ”

Chi è di avviso di approvare quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Articolo 9 del disegno della Commissione, che diventa articolo 10:

“ Il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizione:

1° Che l'acqua ottenuta con le opere di cui

sopra sia in quantità non minore di moduli uno (litri cento al minuto secondo).

“ Però in circostanze particolari di luogo può il ministro di agricoltura, industria e commercio, previo il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, concedere il concorso, anche se l'acqua sia in quantità minore di moduli 1, ma non inferiore ad un quarto (litri 25 al 1°);

2° Che i comuni e le provincie, nel territorio dei quali l'acqua potrà essere utilizzata, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato, qualora non sieno essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'articolo 8. ”

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. All'articolo 9 del progetto, ora diventato 10, si riferiscono parecchi emendamenti, che ieri, a proposta dell'onorevole presidente, la Camera rimise all'esame della Commissione e del Governo.

La Commissione ed il Governo d'accordo, tenendo presenti questi emendamenti, ed accogliendoli nel loro concetto, presentano la seguente nuova edizione dell'articolo 9, ora 10.

“ Il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizione:

“ 1° Che la forza motrice, ottenuta con le opere, di cui sopra, sia in misura non minore di 50 cavalli nominali;

“ 2° Che i comuni e le provincie, nel territorio dei quali l'acqua potrà essere utilizzata, od alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla quinta parte del concorso dello Stato, qualora non siano essi stessi, o soli, od associati, che chiedano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere, di cui all'articolo 8. ”

Due parole di commento. Al criterio della quantità d'acqua si è sostituito quello della forza motrice, come ho detto poc'anzi. Questo concetto fu sostenuto dall'onorevole Colombo, come è sostenuto pure negli emendamenti dell'onorevole Rubini. Il Governo e la Commissione d'accordo ne riconoscono l'opportunità e vi provvedono con la prima parte di questo articolo.

L'onorevole Rubini aveva per scopo, con una altra parte del suo emendamento, di accrescere la quota di concorso dei comuni e delle provincie, appunto per creare una maggior garanzia. Egli

voleva crescerla fino al terzo; la proposta della Commissione era fino al decimo. È parso al Governo ed alla Commissione, e spero che parrà anche a lui, conveniente di mettere la quinta parte invece della decima, che era la prima nostra proposta, ed invece della terza, che era la sua proposta. Crediamo con la quinta parte di aver raggiunto due scopi: quello di avere tutte le garanzie, che l'opera sia d'interesse pubblico: l'altro, di non gravare di troppo i comuni e le provincie, come lo sarebbero, se si portasse il loro concorso fino al terzo.

Spero che, tenendo conto di questa nuova dizione e di queste brevissime considerazioni, voglia la Camera approvare l'articolo 10.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Le modificazioni che io aveva proposto a questo articolo essendo state accettate dal Governo e dalla Commissione, se non in tutti i loro particolari, almeno nel loro concetto, io ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di questa loro adesione e non insisto più sugli emendamenti da me proposti.

Presidente. Sta bene. L'onorevole Ruspoli è presente?

(Non è presente).

Evidentemente egli ritira il suo emendamento, perchè è compreso nella nuova proposta messa innanzi dal Ministero.

L'onorevole Colombo consente?

Colombo. Naturalmente, avendo la Commissione e l'onorevole ministro accettato il principio del mio emendamento non insisto.

Presidente. Onorevole Serena, accetta?

Serena. I 50 cavalli di forza motrice possono su per giù corrispondere al quarto di modulo da me proposto; quindi ringrazio il signor ministro ed accetto la formula da lui proposta.

Presidente. L'onorevole Cibrario ha facoltà di parlare.

Cibrario. Onorevoli colleghi, io temo di dover dir cosa che abbia poche probabilità d'essere accolta favorevolmente dall'onorevole ministro e dalla Commissione; temo che la Camera abbia a meravigliarsi che la mia mente non sia arrivata ad afferrare certi concetti dell'articolo di legge in esame.

Ma io debbo dichiarare francamente che, se approvo la nuova dicitura dell'articolo 9, per quel che riguarda la prima condizione perchè si possa conseguire il sussidio dello Stato, non so in verità rendermi ragione della seconda condizione.

Si vuole, perchè sia concesso il sussidio dello

Stato, che l'interesse pubblico dell'opera sussidiata sia dimostrato dal fatto che dai comuni e dalla provincia, o da qualcuno di questi enti, sia già stato accordato un sussidio.

Io comprendo perfettamente che, se in questo disegno di legge si trattasse sempre di derivazione d'acque e di opere idrauliche, le quali avessero attinenza al pubblico interesse, il Governo potesse pretendere sebbene ciò possa sembrare strano, che questo pubblico interesse fosse dichiarato prima dagli enti locali, che sono in grado di risentirlo più immediatamente e più vivacemente.

Ma quando si tratta, come in questa legge, dell'uso delle acque industriali, uso che tocca sempre immediatamente l'interesse privato, e non ha attinenza all'interesse pubblico, se non in quanto questo è avvantaggiato dai miglioramenti che si introducono nelle industrie e dal maggiore sviluppo di esso, non ravviso giustificata questa condizione del sussidio preventivo da accordarsi dai comuni e dalle provincie.

Su questo riguardo vi sono importanti considerazioni da fare che esporrò brevemente.

Prima di tutto, essendo ridotto, nel comma primo dell'articolo, il *minimum* di forza motrice occorrente per l'ottenimento del sussidio a 50 cavalli, mi pare dubbio che vi siano comuni e provincie che possano interessarsi ad opera di così piccoli risultamenti.

In tal caso l'interesse pubblico scompare. Parrebbe meglio dire che questo *minimum* di quantità è messo unicamente per memoria, in modo accademico; e che, effettivamente, non si verificherà mai alcuna concessione di sussidio, quando non vi sia una forza decupla di quella di 50 cavalli: ciascuno invero comprenderà essere impossibile che corpi morali come i comuni e le provincie si possano interessare a derivazioni di acqua di così poca entità. Ma c'è un'altra riflessione a fare. Nella economia generale delle nostre leggi, è ammissibile che i comuni e le provincie si vadano interessando, con concessioni di questi sussidi, ad opere di derivazione d'acqua, a scopo industriale d'interesse così ristretto? Vi deve essere una disposizione consimile nella legge sui consorzi d'irrigazione; ed in questa legge è ben collocata poichè si comprende perfettamente che l'ente provincia, l'ente essenzialmente rappresentante gli interessi agricoli, possa ravvisare sua missione di aiutare quelle derivazioni d'acque e quei consorzi d'acque, che possono servire a scopo agricolo. Ma l'ente provincia e l'ente comune hanno veste legale per concedere sussidi a derivazioni d'acque, fatte a scopo industriale? L'onorevole

ministro dell'interno, se fosse presente, ci direbbe che tutte le sue cure sono rivolte a far sì che questo genere di spese facoltative non entri nelle abitudini dei comuni e delle provincie: perchè, col sistema d'imposte, tanto comunale e provinciale, che abbiamo, questi sussidi all'industria vanno tutti a carico dell'agricoltura. Io temo, onorevole ministro, che, quanto Ella diceva, ieri, circa lo scarso successo della legge sui consorzi di irrigazione, circa la mancanza di domande per sussidi, che si è constatata in questi ultimi quattro anni da che quella legge è in vigore...

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Non ho speso nulla.

Cibrario. Meglio ancora! Non ha speso un soldo in questi sussidi? Lo capisco perfettamente.

Le disposizioni di detta legge saranno conformi a quelle della presente. Temo che, in fatto, mentre si ha l'aspetto di promettere largamente, si venga poi a dar poco o niente, e non sarà certamente per gli effetti di questa legge che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio verrà a compromettere l'equilibrio del bilancio.

Sono molto esitante a fare una proposta; se dovessi farla, sarebbe questa: di sopprimere il secondo comma di quest'articolo, cioè di sopprimere la concessione del sussidio da parte dei comuni e delle provincie, la quale, se poteva avere ragione di essere trattandosi del progetto di legge concernente i consorzi d'irrigazione, non ne ha alcuna in un disegno di legge della natura di quello che discutiamo.

Presidente. Trasmetta la sua proposta, onorevole Cibrario.

Ella propone la soppressione del secondo comma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dirò pochissime parole alla Camera.

Prima di tutto debbo rettificare un apprezzamento fatto dall'onorevole Cibrario. Egli ha ricordato le parole da me pronunziate ieri, ma ha loro dato una portata maggiore di quella che io intesi di dare. Io ho detto che, per quattro anni (perchè doveva rispondere all'appunto esclusivamente finanziario fatto alla legge) sono andati in economia i fondi accordatimi dalla Camera per i consorzi a scopo d'irrigazione.

Ho soggiunto subito che speravo che questa legge desse dei buoni frutti in avvenire.

Il Governo non paga il sussidio se non ad opera finita, e dopo collaudati i lavori. Vi sono quindi degli impegni già contratti per le opere d'irrigazione; non sono però ancora spese le somme.

In materia d'irrigazione non si è speso dunque nulla; ma vi sono impegni con parecchi consorzi, i quali non hanno avuto ancora il sussidio, perchè l'opera non è completa.

La legge sui consorzi per scopo d'irrigazione contiene (e l'onorevole Cibrario l'ha ricordato) la stessa disposizione, ora sottoposta alla Camera. Anche allora il Parlamento volle una garanzia; volle che il consorzio fosse d'utilità pubblica, ed il concorso dei comuni e delle provincie.

Ma, se fu giusto il Parlamento nel votarlo allora, è giusto il Governo nel dimandare l'identica disposizione in un caso analogo? I comuni e le provincie perchè dovrebbero disinteressarsi di opere d'interesse generale?

Io augurerei che la mia città natale potesse essere un centro industriale, e che il comune potesse impiegare dei mezzi per creare delle industrie; perchè se ne giova anche la finanza dei comuni.

Che i comuni mettessero sul loro bilancio qualcosa per giovare le industrie non mi pare censurabile.

Forse l'industria può paragonarsi ad un teatro, o ad altra spesa di lusso?

Là potrebbero cadere le censure dell'onorevole Cibrario; ma non sulle materie d'interessi agricoli, o industriali.

Il concorso dei comuni e delle provincie è dunque giustificato.

Volete censurare il comune, che si crea una risorsa, che giova alla sua igiene, alla sua industria, ed alla sua agricoltura?

Certamente no: dunque, onorevoli colleghi, come avete già votato per i consorzi d'acqua in materia agricola, dovrete votare altrettanto per i consorzi d'acqua a scopo industriale.

Due leggi sono, che si informano allo stesso concetto; non potrebbero essere trattate diversamente; e così avverrebbe, quando fosse accettata la proposta di soppressione dell'onorevole Cibrario.

Egli poi diceva che era troppo poco il limite di 50 cavalli nominali. A me non pare così.

Ma d'altronde è quello un limite minimo. Si è detto, che la legge fallirebbe il suo scopo e si restringerebbe a sostenere interessi puramente privati quando non vi fosse una forza motrice, che potesse produrre almeno 50 cavalli nominali.

Questo è un limite minimo, che deve essere ritenuto come una giusta garanzia.

Io prego quindi l'onorevole Cibrario a voler votare l'articolo come è stato proposto dalla Commissione e dal Ministero, conforme a quello votato dal Parlamento per i consorzi agricoli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. Le osservazioni fatte dall'onorevole Cibrario mi pare che siano di molta gravità.

Anzitutto è da notare che con questa legge noi abbiamo allargato il concetto della legge per la derivazione di acque per l'irrigazione.

Noi all'articolo 8 abbiamo dato una maggiore estensione, introducendo l'articolo 9; facendo sì che il concorso, cioè il sussidio dello Stato, sia accordato anche ai privati.

Ora a me pare che noi ci preoccupiamo tanto delle condizioni dei comuni e delle provincie, e poi le mettiamo in condizioni molto difficili, poichè le mettiamo sotto l'influenza di qualcuno, che può avere interesse a spingere il comune o la provincia a concorrere ad alcune opere.

Ma ciò non è tutto. Io trovo in questa disposizione qualche cosa di anormale. In essa si dice che lo Stato concorre e sussidia quelle opere, ma a diverse condizioni: 1ª ad opera finita e collaudata; 2ª quando vi sia il concorso del comune e della provincia.

Ora, giacchè in questa legge ci preoccupiamo di garantire le finanze dello Stato, cioè di non concorrere se non ad opere finite e collaudate, perchè non si dice altrettanto pel concorso dovuto dai comuni e dalle provincie? Io credo che in questo disegno di legge dobbiamo pensare a garantire un poco anche il comune e la provincia, stabilendo che essi possano concorrere, ma soltanto colle condizioni indicate nell'articolo, pel concorso dello Stato.

Quindi io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro perchè voglia specificare nell'articolo che il concorso dei comuni e delle provincie è accordato colle condizioni indicate pel concorso dello Stato, cioè ad opera finita e collaudata. In questo modo noi avremo una garanzia; perchè il comune o la provincia potranno sfruttare gli utili di una data industria e vi sarà un compenso al sacrificio, che avranno dovuto sostenere coll'utile che ne riterranno.

Sottopongo queste osservazioni, che credo di molta importanza, all'onorevole ministro, imperocchè, ripeto, se dobbiamo tutelare gli interessi della finanza dello Stato, dobbiamo pure pensare a salvaguardare quelle dei comuni e delle provincie.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Trovo giuste le osservazioni dell'onorevole Parpaglia. Nell'articolo successivo a questo che ora è in discussione è detto: " Il concorso delle provincie

verrà dato pure a fondo perduto e nelle forme stesse del concorso dello Stato. " Quindi nel concetto mio e in quello della Commissione v'è questo: che quando paga lo Stato, allora debbono pagare i comuni e le provincie. Sarebbe ingiusto trattare questi diversamente da quello: ma se può su tale obbietto sorgere dubbio nella locuzione adoperata nell'articolo successivo, non ho difficoltà ad esprimere chiaramente il concetto accennato dall'onorevole Parpaglia.

Per me, intanto, fin d'ora accolgo la sua idea, ch'è precisamente quella del Governo e della Commissione, cioè che le provincie e i comuni debbono pagare ad opera finita, al pari dello Stato.

Presidente. Onorevole Cibrario, mantiene o ritira il suo emendamento?

Cibrario. Dichiaro francamente che non mi faccio illusione sulla sorte preparata al mio emendamento. Io speravo che l'onorevole ministro e la Commissione si sarebbero affrettati ad accettarlo, ma giacchè il mio modo di vedere non è condiviso, lo ritiro.

Per gli interessi che io rappresento in Parlamento, ciò che importa è il concetto fondamentale della legge. Al sussidio dello Stato non do importanza di sorta. Io non ho fiducia nei sussidi e credo che pochi assai se ne daranno.

Presidente. Allora, essendo ritirati gli emendamenti, pongo a partito l'articolo 9, ora 10, così com'è stato concordato tra il Ministero e la Commissione.

Lo rileggo:

" Il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizione:

" 1º Che la forza motrice ottenuta con le opere di cui sopra, sia in misura non minore di 50 cavalli nominali;

" 2º Che i comuni e le provincie, nel territorio dei quali l'acqua potrà essere utilizzata, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla quinta parte del concorso dello Stato, qualora non sieno essi stessi, o soli, o associati, che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'articolo 8. "

(È approvato).

Il seguito di questa discussione sarà rimandato a domani.

Comunicazione di interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera due domande d'interrogazione che furono oggi presentate.

Una è dell'onorevole Di Belgioioso:

" Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole

ministro dei lavori pubblici per conoscere le sue intenzioni in ordine ad ultimare le strade di serie della legge 1875. »

È presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. No, penserò io a comunicargliela.

Presidente. La ringrazio. L'altra domanda è dell'onorevole Chiapusso:

« Il sottoscritto desidera interrogare i ministri dell'interno e della guerra sopra quando intendono presentare un disegno di legge sulle somministrazioni dei comuni alle truppe. »

Anche per questa domanda di interrogazione prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di comunicarla ai suoi colleghi dell'interno e della guerra.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Sempre lieto di ottemperare ai voleri dell'illustre presidente.

Indelli Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Indelli.

Indelli. La Giunta per il disegno di legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale m'ha incaricato di pregare la Camera di voler conferire al suo onorevole presidente la facoltà di nominare un membro mancante in quella Commissione in sostituzione dell'onorevole Ferracciù. Adempio dunque l'incarico e prego la Camera di voler affidare al presidente la nomina del membro mancante nella Commissione nominata.

Presidente. Ma, onorevole Indelli, non sarebbe meglio che la Camera procedesse da sé alla nomina per sostituire il commissario mancante?

Voci. No, no, il presidente.

Presidente. Se così desidera la Camera, io subirò la sua volontà. Aveva dimenticata un'altra domanda d'interrogazione di diversi deputati:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio ed i ministri delle finanze e dei lavori pubblici intorno alle intenzioni del Governo circa al modo di facilitare alle società cooperative di costruzione l'assunzione diretta dei lavori dello Stato.

« Savini, Amadei, Lucca, Sonnino, Gamba, Odescalchi, Baccarini, Chiapusso. »

Magliani, ministro delle finanze. Veramente io non ho preso alcun concerto, coi miei colleghi, ma domani mi riservo di dire se e quando il Governo intende rispondere.

Bonghi. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

Bonghi. Poichè è presente l'onorevole ministro delle finanze lo prego di volermi dire quando vorrà che si svolga quella breve mozione, che il presidente ha letto l'altro giorno.

Presidente. Onorevole ministro, gli Uffici hanno messo alla lettura una mozione presentata dall'onorevole Bonghi che loro era stata trasmessa; questa lettura ebbe luogo l'altro giorno alla Camera; ora si tratta di fissare il giorno in cui debba aver luogo lo svolgimento di questa mozione, e l'onorevole Bonghi si rivolge all'onorevole ministro delle finanze perchè voglia indicare il giorno in cui esso avrà luogo.

Magliani, ministro delle finanze. Io pregherei l'onorevole Bonghi ad attendere che sia presente nell'aula il presidente del Consiglio, perchè nella sua mozione, sebbene vi sia la parte finanziaria, vi è anche la parte costituzionale sul sistema dei lavori pubblici.

Bonghi. Da parte mia pregherei il Ministro delle finanze di voler pregare il presidente del Consiglio affinché si trovi presente domani al principio della seduta, onde fissare il giorno della discussione, perchè il tempo è l'unico capitale che ci resti ancora intatto in Italia (*Si ride*).

Presidente. Domani alle 11 convocazione degli Uffici; alle ore due seduta pubblica.

La seduta termina alle 5,35.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Verificazione di poteri (Collegio II di Catanzaro, Francica Michele).

2. Seguito della discussione del disegno di legge: Corsorzi d'acqua a scopo industriale. (7)

3. Interpellanza dei deputati Cucchi Francesco e Compans al presidente del Consiglio ed al ministro dei lavori pubblici;

Interpellanza del deputato Ginori al ministro dei lavori pubblici;

Interpellanza del deputato Galli Roberto al ministro dei lavori pubblici;

Interrogazione del deputato Compans al ministro dei lavori pubblici;

Interpellanza del deputato De Giudice al ministro dei lavori pubblici;

Interpellanza del deputato Berti al ministro di agricoltura, industria e commercio.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

